

SCHEMA DI CONVENZIONE

per l'esecuzione in appalto dei lavori per la *“realizzazione della fermata ferroviaria di Ponte di Nona in corrispondenza della progressiva di progetto Km 10+600 (progressiva FS Km 13+564) della Linea Roma-Pescara Tratta Salone-Lunghezza”*

FRA

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni – R.F.I. S.p.A., di seguito per brevità **“Ferrovie”** o **“Committente”**, rappresentata nel presente Atto da ITALFERR S.p.A. – Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede in Roma, Via V. G. Galati n. 71, Registro delle Imprese di Roma e Cod. Fisc. n. 06770620588, P. Iva n. 01612901007, nella persona dell'ing., nata a, il, nella qualità di

E

l'Impresa, di seguito per brevità **“Appaltatore”**, con sede in, Via, Registro delle Imprese di e Cod. Fisc. n., P. Iva n., nella persona del suo legale rappresentante, nato a, il domiciliato per la carica presso la sede sociale,

PREMESSO CHE

Ferrovie, in relazione al Piano d'Impresa, Progetto NPP0038 Raddoppio Prenestina–Lunghezza, Sottoprogetto 3, Progettazione e Realizzazione Fermata Ponte di Nona, approvazione con Delibera n. 93 del 01/12/2014 dell'Ing. Daniele Moretti, Network 100022603, CUP J31H96000040008, ha la necessità di procedere all'esecuzione dei lavori per la realizzazione della fermata ferroviaria di Ponte di Nona in corrispondenza della progressiva di progetto Km 10+600 (progressiva FS Km 13+564) della Linea Roma-Pescara Tratta Salone-Lunghezza

- ai fini suddetti è stata esperita apposita gara ai sensi della Parte III del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a seguito della quale è risultata aggiudicataria l'Impresa
- con lettera prot. del, ricevuta dall'Appaltatore in data, è stato comunicato il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell'aggiudicazione definitiva;

- l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo art. 10;
- con lettera prot. del .../.../..... è stata data comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;
- si rende ora necessario procedere alla stipula del contratto di appalto.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

RICHIAMO PREMESSE

Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO

1. Con il presente contratto di appalto, Ferrovie affida all'Appaltatore, che accetta, la realizzazione, alle condizioni contenute nella presente Convenzione e negli atti in essa richiamati e ad essa allegati, dei lavori per la realizzazione della fermata ferroviaria di Ponte di Nona in corrispondenza della progressiva di progetto Km 10+600 (progressiva FS Km 13+564) della Linea Roma-Pescara Tratta Salone-Lunghezza come da **Allegato n. 5**

2. I lavori consistono principalmente nella realizzazione di:

Opere architettoniche

- realizzazione, tramite ampliamento del rilevato ferroviario, di due banchine viaggiatori laterali (H=55 cm) per una lunghezza di 250 m e una larghezza di 3,50 m ca nel tratto corrente più stretto;
- realizzazione delle pensiline metalliche, per una lunghezza di circa 100 metri, rispecchiando le scelte architettoniche delle altre fermate della linea e prevedendo come materiale di copertura la lamiera grecata;
- realizzazione di percorsi tattili per ipovedenti interni alla fermata, fino al parcheggio destinato ai disabili, al nuovo Kiss & Ride e alla fermata degli autobus esistente;
- realizzazione di un fabbricato tecnologico di circa mq. 120 nel quale è previsto: il locale S.C.C., il locale centralina, il locale quadri B/T, la cabina M/T ed un locale a disposizione;
- realizzazione del sottopasso e delle scale e rampe di accesso alle banchine;
- realizzazione di canalizzazioni, pozzetti, e quant'altro necessario all'impiantistica prevista in progetto;

- adeguamento del parcheggio esistente lato Via Enrico Forlanini per realizzare l'accesso al nuovo fabbricato tecnologico;
- bonifica ordigni esplosivi (BOE);

Impianti IS

- ripristino per fasi del complesso dei cavi IS esistenti, interferenti con la costruzione delle opere civili e infrastrutturali della fermata stessa, inerenti le relazioni di logica funzionale e di alimentazione/controllo degli apparati del sistema di B.A.B. cc in esercizio tra i Posti Tecnologici di B.A. concentrati a Salone e a Lunghezza ed in particolare:
 - attività di intercettazione dei cavi del sistema di B.A.B. cc;
 - fornitura e posa in opera dei cavi di relazione B.A.B. di piazzale di linea;
 - fornitura e posa in opera di giunzioni a resina colata per cavi I.S.;
 - realizzazione dei necessari collegamenti dei conduttori dei cavi interessati dentro le giunzioni predette;
 - fornitura, posa nonché scopertura eventuale di canalizzazioni esistenti strettamente necessarie per il tratto di raccordo e giunzione dei cavi in esercizio da ripristinare;
 - fornitura e posa di canalizzazioni provvisorie e definitive comprese quelle di collegamento ai locali tecnologici della Fermata;
 - rimozione delle canalizzazioni e cavi interferenti con la zona di costruzione delle banchine della Fermata;
 - rimozione delle canalizzazioni e dei cavi di fase provvisoria in dismissione successiva all'attivazione di fase definitiva;
- fornitura e posa in opera di un impianto di alimentazione di continuità a servizio delle apparecchiature telefoniche ed apparecchiature del sistema di Supervisione Impianti Ausiliari (S.I.A.), costituito dai seguenti elementi: SIAP Piccoli Impianti; Quadri elettrici; Cavi e Canalizzazioni;

Trazione Elettrica

- Sostegni TE e blocchi di fondazione:
 - demolizione dei sostegni esistenti N° 29-30-31 e 32;
 - realizzazione in corrispondenza dei suddetti sostegni demoliti di nuove paline TE posizionate in testa a specifiche colonne di supporto delle pensiline metalliche;
 - realizzazione di opportuno kit di isolamento per le piastre di base delle paline;
 - demolizione dei sostegni esistenti N° 25-26-27 e 28;
 - realizzazione in prossimità dei suddetti sostegni demoliti di nuovi pali TE posizionati a circa 3 metri di distanza, in direzione Pescara; tali sostegni saranno del tipo LSF16a;
 - realizzazione di una coppia di sostegni provvisori LSF18Gb a circa 3 metri di distanza dagli esistenti pali N°33-34, in direzione Pescara;
 - demolizione dei sostegni esistenti N°33 e 34 con i relativi blocchi di fondazione;
 - installazione dei nuovi sostegni (sempre N°33-34) LSF18Gb con tiranti a terra, posizionati in modo da ripristinare l'esistente campata di 60 metri;
 - predisposizione di opportuni parapetti di sicurezza in prossimità delle riseghe sugli scivoli di servizio (lato Roma) ed intorno ai tiranti/ganci dei suddetti pali N°33-34;
- Linea di contatto

- passaggio e sistemazione delle condutture, dalle sospensioni esistenti a quelle già predisposte, con opportuno rifacimento delle pendinature;
- Sospensioni
 - realizzazione di sospensioni di nuova posa a mensola orizzontale, tranne che per le sospensioni in corrispondenza delle paline TE che saranno equipaggiate con tirantino di poligonazione isolato di lunghezza pari a 800 mm (Cat./Prog. 772/0670);
- Circuito di terra di protezione TE:
 - Realizzazione del circuito di terra di protezione TE secondo quanto previsto dalla Norma CEI EN 50122-1 e dalle prescrizioni interne di RFI;
- Collegamento delle pensiline al circuito di terra di protezione TE:
 - Realizzazione del collegamento delle pensiline metalliche al circuito di terra di protezione TE secondo quanto previsto dalla Norma CEI EN 50122-1 e dalle prescrizioni interne di RFI;

LFM

- realizzazione di una cabina di trasformazione MT/BT costituita da un Quadro di Media Tensione (in entra-esci) e da una coppia di trasformatori MT/BT (uno in funzione ed uno in riserva “calda”);
- realizzazione di un Quadro Generale di Bassa Tensione per l’alimentazione degli impianti di fermata (illuminazione, forza motrice, condizionamento, segnalamento, anti-intrusione, controllo accessi, rilevazione incendio, ecc.);
- realizzazione di impianto di messa a terra a servizio del fabbricato tecnologico;
- realizzazione di reti di canalizzazioni ed impianto di illuminazione e forza motrice all’interno del fabbricato tecnologico;
- realizzazione di impianto di illuminazione marciapiedi di banchina, pensiline, sottopasso, piazzale di ingresso stazione, parcheggio fabbricato tecnologico;
- realizzazione di rete di canalizzazioni secondarie a servizio dei suddetti impianti;
- realizzazione by-pass provvisorio del cavidotto media tensione nell’interbinario per risolvere l’interferenza con la realizzazione del marciapiede della fermata;

Impianti Idrico antincendio, rilevazione incendi e spegnimento incendi

- realizzazione rete di idranti a servizio delle banchine e del sottopasso;
- realizzazione impianto rivelazione incendi a protezione dei locali tecnologici;
- realizzazione sistema di spegnimento incendi ad estinguente gassoso (sistema a saturazione totale);

Impianti HVAC

- realizzazione Impianto di raffrescamento per il locale SCC e Centralina;
- realizzazione Impianto di ventilazione per il locale BT e MT;
- realizzazione Impianto di ventilazione per estrazione ossigeno per il locale a disposizione contenente le bombole;
- realizzazione Impianto di ventilazione per estrazione idrogeno per il locale Centralina

Impianti Antintrusione, controllo accessi

- realizzazione impianto antintrusione con sensori di protezione per i seguenti locali: Locale SCC, Locale Centralina, Locale a disposizione, Locale BT, Locale MT;
- impianto di controllo accessi con sistema di gestione apertura varchi per i seguenti locali: Locale SCC, Locale Centralina, Locale a disposizione, Locale BT, Locale MT;

Impianti TVCC

- realizzazione dell'impianto TVCC;

Impianti TLC

- realizzazione impianti di cavi a 50 cp in rame e a 24 f.o.;
- realizzazione di una nuova CTS intermedia locale da integrare sul circuito STSI presente sulla tratta;
- inserimento sulla rete esistente di un nuovo apparato SDH;
- realizzazione dell'impianto di Diffusione Sonora a servizio della fermata;
- realizzazione dell'impianto Informazione al Pubblico;
- fornitura e installazione di colonnini Help Point;

Progetto Ambientale Cantierizzazione

Per la realizzazione delle opere oggetto dell'Appalto sono previste due aree di cantiere denominate CO01 (Cantiere Operativo/Logistico) e AT01 (Area Tecnica/Stoccaggio) le cui caratteristiche sono:

- L'area CO01 prevede la logistica strettamente necessaria alle lavorazioni (quali uffici, spogliatoi e wc). L'area di cantiere, di dimensione pari a circa 2500 mq, è localizzata presso l'area dei parcheggi, l'accesso avviene direttamente da Via Forlanini;
- l'area AT01 sarà adibita ad aree di stoccaggio materiali e alla collocazione di wc chimici. L'area di cantiere, di dimensione pari a circa 1500 mq, è localizzata presso Via Collatina da cui si accede. Le aree sono a supporto di tutte le lavorazioni previste in corrispondenza della fermata di Ponte di Nona. Al termine dei lavori l'area sarà ripristinata allo stato attuale.

3. Rientrano, inoltre, nell'oggetto del contratto di appalto l'esecuzione di tutti i lavori indicati nel Progetto Esecutivo allegato alla presente Convenzione, nonché ogni altro intervento complementare e accessorio ritenuto indispensabile per dare completamente finite ed idonee all'uso cui sono destinate tutte le opere costituenti l'oggetto del contratto di appalto.

Sono pertanto compresi nell'appalto a titolo indicativo e non esaustivo:

- l'interfacciamento con altro Appaltatore che eseguirà le modifiche al Sistema di Supervisione Impianti Ausiliari secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori;
- l'assistenza archeologica (tecnico scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno specialista Archeologo;
- la fornitura della documentazione tecnica delle opere finite, comprensiva di specifiche tecniche;
- la fornitura del Piano di Manutenzione degli impianti tecnologici ed armamento come da Capitolato Tecnico di Manutenzione di Italferr S.p.A. SEZIONE – B Parti B, C, D, E, F (**Allegato n. 4**);
- l'aggiornamento del Piano di Manutenzione delle opere civili come da Capitolato Tecnico di

Manutenzione di Italferr S.p.A. ANNESSO 2 (**Allegato n. 4**) e secondo quanto previsto nei documenti progettuali “Piano di manutenzione” e “Manuale di Uso e Manutenzione” di cui all’**Allegato 5**;

- l’addestramento e/o formazione all’uso e manutenzione degli impianti per il personale di Ferrovie come da Capitolato Tecnico di Manutenzione di Italferr S.p.A. SEZIONE – B Parte G (**Allegato n. 4**);
 - l’assistenza tecnica e documentale, richiesta da un Organismo Terzo incaricato dal Committente, necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione alla messa in servizio della ANSF, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 8 ottobre 2010 n. 191;
4. Non rientrano nel contratto di appalto le seguenti prestazioni:
- Le opere di finitura ed arredo di stazione: segnaletica, sedute, cestini e quant’altro riportato in **Allegato n. 31**;
 - La realizzazione delle opere a verde riportate in **Allegato n. 32**

ARTICOLO 3

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

1. I lavori oggetto del Contratto e tutte le altre prestazioni dovute dall’Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati al successivo art. 30 della presente Convenzione, i quali tutti formano parte integrante ed essenziale del Contratto, pur quando non siano materialmente allegati alla presente Convenzione, in quanto l’Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

2. Con la dizione “Condizioni Generali di Contratto” riportata nel citato art. 30 si intendono le Condizioni generali di Contratto per gli appalti di lavori della Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato S.p.A. nella seduta del 31 Gennaio 2012, registrate in data 2 Marzo 2012 presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Roma, Ufficio territoriale di Roma Trastevere, al n.5424, Serie 3. (**Allegato n. 1** alla presente Convenzione).

Nel seguito della presente convenzione le predette Condizioni Generali vengono per brevità indicate “CGC” o “Condizioni Generali”.

3. Le tariffe di Ferrovie indicate nell’art. 30 della presente Convenzione hanno valore contrattuale solo per le parti descrittive e prescrittive, mentre i prezzi in esse riportati rilevano solo ai fini dell’applicazione dell’art. 37 delle CGC (**Allegato n. 1**).

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti in relazione ai luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati dall’importo offerto dall’Appaltatore.

5. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento, si applicano le disposizioni più favorevoli per Ferrovie.

ARTICOLO 3 bis

GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL CONTRATTO

Per la gestione tecnico-amministrativa del presente appalto e per il controllo dell'osservanza delle prescrizioni contrattuali, compreso lo svolgimento delle funzioni di Direzione Lavori, Ferrovie comunicherà prima della consegna dei lavori la Struttura/Società che ne avrà cura.

ARTICOLO 3 ter

CODICE ETICO

L'Appaltatore, nello svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione, si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, *ex art. 1381 c.c.*, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, quale parte integrante del modello adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/01, pubblicato sul sito internet di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. www.fsitaliane.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.

In relazione a quanto previsto all'art. 60.1, lett. e) delle CGC, rimane inteso che, in caso di violazione del suddetto Codice Etico riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore, anche *ex art. 1381 c.c.*, sarà facoltà di Ferrovie risolvere, di diritto e con effetto immediato *ex art. 1456 c.c.*, il presente Contratto mediante dichiarazione unilaterale, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

In tal caso spetterà all'Appaltatore di pretendere esclusivamente il corrispettivo maturato per le prestazioni regolarmente svolte sino alla data di risoluzione.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l'Appaltatore dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni Ferrovie e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico.

ARTICOLO 3 *quater*

CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO

Ferrovie ha facoltà di richiedere, per giustificati motivi, la sostituzione di uno o più lavoratori indicati dall'Appaltatore nell'elenco delle risorse che prevede di utilizzare nell'appalto ovvero già impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, senza che per questo spetti alcuna indennità all'Appaltatore. A puro titolo indicativo costituiscono giustificati motivi: gravi precedenti penali, precedenti penali per reati di furto, ricettazione ed associazione a delinquere, indagini penali in corso in cui RFI sia parte offesa, indisciplina, incapacità, grave negligenza del lavoratore.

L'Appaltatore dovrà procedere alla sostituzione entro il termine indicato nella richiesta di Ferrovie.

ARTICOLO 4

DIRETTORE DEI LAVORI E RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE

1. Il Direttore dei Lavori è nominato da parte di Ferrovie, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14.2 delle Condizioni Generali.
2. L'Appaltatore nomina un proprio Direttore Tecnico ai sensi dell'art. 15 delle citate CGC.
3. Ferrovie può rifiutare, a proprio insindacabile giudizio, il direttore tecnico e/o il/i direttore/i di cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall'Appaltatore di gestire per proprio conto i rapporti relativi al contratto d'appalto, ivi compresi i tecnici redattori di cui al successivo art. 16.4, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.

ARTICOLO 5

IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo presunto dell'appalto, al netto del ribasso del% (..... per cento) praticato nell'offerta, è di EUR (euro/.....)¹, di cui:

¹ Euro 4.166.697,64 Importo indicato, per il momento, al lordo del ribasso

◆ EUR (euro/...)² per lavorazioni compensate a corpo come specificato al successivo art. 6, punto 6.1, al netto degli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza;

◆ EUR (euro/...)³ per lavorazioni compensate a misura come specificato al successivo art. 6, punto 6.2, al netto degli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza;

◆ EUR **167.304,06** (euro centosessantasettemilatrecentoquattro/06) per gli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza. Tale importo corrisponde a quello indicato nel bando di gara e non è soggetto al ribasso di cui sopra offerto dall'Appaltatore.

2. L'importo dell'appalto non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

ARTICOLO 6

CORRISPETTIVI

1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente appalto saranno compensati con i prezzi indicati al successivo punto 6.1 del presente articolo per i lavori e prestazioni da contabilizzare a corpo, e con i prezzi di cui all'Elenco Offerta Prezzi (**Allegato n. 2**) per i lavori e prestazioni da contabilizzare a misura indicati al successivo punto 6.2.

2. I prezzi stessi sono stati offerti dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

3. Al riguardo, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione dei luoghi, delle condizioni ambientali e degli elaborati del Progetto Esecutivo allegati alla presente Convenzione, di averne verificato la completezza, la eseguibilità e l'adeguatezza e di averne tenuto conto nella sua offerta.

4. I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che l'Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete e ultimate, nel rispetto del progetto allegato, per osservare tutte le prescrizioni esecutive del presente Contratto, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente appalto.

² Euro **3.660.468,98** Importo per il momento lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l'importo offerto dall'aggiudicatario per la presente parte a corpo, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la parte a corpo medesima (eventualmente corretti e/o modificati ad esito delle operazioni di verifica dei conteggi);

³ Euro **338.924,60** Importo per il momento lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l'importo offerto dall'aggiudicatario per la presente parte a misura, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la parte a misura medesima eventualmente corretti e/o modificati ad esito delle operazioni di verifica dei conteggi e uniformazione dei prezzi di cui al punto 14 del Disciplinare di gara);

5. pm

6.1 Lavori, forniture e prestazioni da contabilizzare a corpo.

1. Tutti i lavori e le prestazioni oggetto del presente appalto, con la sola esclusione di quanto indicato nel successivo punto 6.2, sono compensati con i prezzi delle seguenti voci a corpo.

VOCE A CORPO n. 1.

Esecuzione di interventi necessari per garantire la sicurezza e la salute nei cantieri durante la realizzazione delle opere, in conformità a quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

EUR **167.304,06** (euro centosessantasettemilatrecentoquattro/06).

VOCE A CORPO n. 2

Esecuzione degli interventi sottoelencati.

I. Fabbricato Tecnologico

II. Banchine e Pensiline

III. Viabilità accesso e piazzale Fabbricato Tecnologico

IV. Allargamento rilevato ferroviario (sede di fermata)

V. Sottopasso, scale, rampe

VI. Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti bellici interrati

VII. Idraulica di linea, del piazzale di fermata e del fabbricato tecnologico

VIII. Ripristino cavi di relazione del Sistema di BAB Tratta PT Salone - PT Lunghezza

IX. Intervento per ripristino cavi BAB - Fase Provvisoria e Definitiva

X. Allestimento in opera sistema alimentazione e riserva

XI. Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni T.E., posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la RA

XII. Formazione del circuito di protezione e ritorno TE, demolizioni e rimozioni opere TE

XIII. Impianti LFM Fabbricato

XIV. Impianti LFM di pensilina e marciapiedi

XV. Impianti LFM Sottopasso

XVI. Impianti LFM Fase provvisoria

XVII. Impianto Idrico Antincendio

XVIII. Impianto Spegnimento a Gas

XIX. Impianto Rivelazione Incendi

XX. Impianto TVCC

XXI. Impianto Antintrusione e Controllo Accessi

XXII. Impianto HVAC

XXIII. Impianti di Telecomunicazioni – Cavi di tipo ottico e di rame (fase provvisoria e definitiva)

XXIV. Sistema di telefonia selettiva integrata (STSI),

XXV. Telefonia di emergenza Help Point

XXVI. Sistemi trasmissivi in tecnologia SDH

XXVII. Informazione al pubblico e diffusione sonora

XXVIII. Caratterizzazioni ambientali in corso d'opera

XXIX. Interventi di mitigazione ambientale di cantiere

EUR (euro/...)⁴.

AVVERTENZA GENERALE ALLA VOCE A CORPO n. 2

1. L'elenco e le descrizioni degli interventi compresi nella voce a corpo n. 2 sono da intendersi indicativi e non esaustivi; tutti gli interventi sopra menzionati sono descritti in dettaglio negli elaborati di Progetto Esecutivo di cui all'**Allegato n. 5** alla presente Convenzione.

2. Sono esclusi dalle voci a corpo soltanto gli interventi previsti esplicitamente nelle opere a misura di cui al successivo punto 6.2.

3. Costituiscono inoltre parte integrante delle voci suddette, oltre agli elaborati di Progetto Esecutivo già menzionati, i capitolati, le tariffe dei prezzi allegate e richiamate (limitatamente agli aspetti tecnici: prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione, qualità dei materiali), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate nel presente Contratto, ai quali l'Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione delle opere stesse.

4. Nei prezzi a corpo sono compresi e compensati gli oneri per il rispetto di quanto previsto e prescritto nella predetta documentazione per dare le opere oggetto del contratto completate a regola d'arte e pronte per l'uso cui sono destinate.

6.2 Lavori e prestazioni da contabilizzare a misura.

1. I lavori e le prestazioni di seguito specificati verranno compensati a misura.

I. Smaltimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti e non pericolosi

II. Recupero dei rifiuti in impianti autorizzati

III. Trasporto di rifiuti a distanza oltre i 20 km dal sito di produzione

IV. Livellazione geometrica di precisione

V. Rimozione di eventuali ordigni esplosivi profondi

2. I lavori di cui al presente punto 6.2 saranno compensati con i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore e riportati nell'**Allegato n. 2**.

3. Tali prezzi unitari non comprendono i costi per la sicurezza di cui ai relativi "Piani di Sicurezza" redatti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che sono compensati dal prezzo della Voce a Corpo n. 1 per tutti gli interventi di cui alla presente Convenzione (artt. 6.1 e 6.2).

⁴ Euro **3.660.468,98** Importo per il momento lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l'importo offerto dall'aggiudicatario per la presente parte a corpo, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la parte a corpo medesima (eventualmente corretti e/o modificati ad esito delle operazioni di verifica dei conteggi);

6.3 Tutti i prezzi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi di I.V.A..

ARTICOLO 7

INVARIABILITÀ DEI PREZZI

1. Tutti i prezzi di cui al precedente art. 6 si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'art. 1664 c.c., rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del Contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di differimento della scadenza del termine utile per il completamento dei lavori e sospensioni dei lavori ordinate da Ferrovie.
2. Per le prestazioni del presente Contratto non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi, né si applica il meccanismo del prezzo chiuso di cui all'art. 133, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; resta in ogni caso, altresì, esclusa l'applicazione della disciplina dettata dai commi da 4 a 7 (inclusi) del medesimo art. 133, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

ARTICOLO 8

PAGAMENTI

1. L'Appaltatore ha diritto al pagamento di acconti sull'importo dell'appalto.
2. L'importo di ciascun acconto è determinato sulla base dei lavori realizzati ogni mese dall'Appaltatore.
3. Il termine di cui all'art. 44.4 delle CGC decorre a partire dal trentunesimo giorno successivo al completamento del mese di lavori al quale si riferisce il singolo SAL.
4. Il prezzo a corpo della Voce 1 di cui al precedente art. 6.1, riferito al costo della sicurezza, verrà contabilizzato mensilmente, fino al raggiungimento dell'importo stesso, incrementando l'importo di ogni stato avanzamento lavori di una percentuale ottenuta dividendo l'importo della Voce 1 per l'importo dell'appalto di cui all'art. 5, al netto degli oneri per la sicurezza.
5. Qualora necessario, nell'ultimo stato di avanzamento lavori si procederà al conguaglio fra l'importo corrisposto all'Appaltatore, per oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all'Appaltatore stesso, per la sicurezza, in considerazione di eventuali varianti.
6. Il prezzo della Voce a corpo 2 verrà contabilizzato secondo i criteri convenzionali individuati nell'elaborato "Modalità di salizzazione", **Allegato n. 14** alla presente Convenzione, a seguito di constatazione verbalizzata in contraddittorio con l'Appaltatore.

I lavori a misura di cui al precedente art. 6.2 saranno contabilizzati in contraddittorio con l'Appaltatore, a seguito di constatazione dell'avvenuta esecuzione degli stessi.

7. Qualora durante lo svolgimento dei lavori, per motivi non dipendenti dall'Appaltatore, risulti la temporanea impossibilità di completare alcune opere o parti di opera nella misura minima prevista dalla WBS contrattuale, Ferrovie potrà riconoscere, a richiesta dell'Appaltatore, il pagamento dell'opera o della parte di opera interessata sulla base delle quantità realmente eseguite, per importi comunque non inferiori ad EUR 50.000,00 (euro cinquantamila/00).

8. La richiesta dell'Appaltatore potrà essere accolta da Ferrovie qualora risulti che l'Appaltatore stesso abbia operato con ogni possibile mezzo a disposizione al fine di raggiungere la produzione prevista, secondo il programma contrattuale di cui al successivo art. 18 e ferme restando le valutazioni sugli eventuali ritardi di cui all'art. 18 medesimo.

9. Qualsiasi ritardo nella compilazione degli stati di avanzamento lavori e nel pagamento delle somme dovute in acconto è disciplinato dall'art. 45 delle Condizioni Generali.

10. Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo.

11. Qualora il pagamento della rata di saldo sia ritardato, spettano all'Appaltatore gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dall'art. 56 delle Condizioni Generali. Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c..

12. Il codice identificativo (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) relativo al presente Contratto vengono indicati dal Committente nei seguenti: CIG – CUP

Le fatture, sulle quali dovranno essere indicati, oltre al riferimento del Contratto, del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP), anche: ragione o denominazione sociale esatta dell'Appaltatore, Codice Fiscale o partita IVA, numero di "Entrata Merci" e modalità richieste per il pagamento, devono essere intestate a RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Sede Sociale Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, Codice Fiscale 01585570581 – Partita IVA 01008081000, trasmesse all'indirizzo che sarà all'uopo comunicato e, per consentire una pronta registrazione, dovranno obbligatoriamente essere inviate mediante caricamento telematico (upload) del formato immagine "pdf".

Sul Portale aziendale di Ferservizi S.p.A. (<http://www.ferservizi.it>) - società mandataria per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi di RFI – è presente all'interno una specifica Area Riservata ai fornitori che consente, previa registrazione ed in modo gratuito, di usufruire del servizio di trasmissione delle fatture in formato "pdf". Tale modalità è da intendersi sostitutiva della spedizione mediante posta ordinaria e sarà cura della Società Ferservizi S.p.A. materializzare su supporto cartaceo il documento oggetto di upload, che costituirà originale della fattura ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72, modificato dal

D.Lgs. n. 52/2004 e s.m.i..

L'Appaltatore, nell'ipotesi in cui fosse impossibilitato ad effettuare il caricamento sul predetto portale del formato immagine, dovrà spedire le fatture in formato cartaceo al seguente indirizzo: FERSERVIZI S.p.A. Polo Infrastrutturale Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 ROMA.

Ferrovie effettuerà i pagamenti in favore dell'Appaltatore, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario su una banca domiciliata nel paese di residenza dell'Appaltatore stesso.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche, l'Appaltatore ha comunicato a Ferrovie con nota n. del .../.../..... gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, estremi e generalità che vengono qui di seguito riportati: I pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo bonifico bancario sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di Ferrovie da ogni responsabilità conseguente. È obbligo dell'Appaltatore comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la predetta nota e sopra riportati.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ferma la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 28, costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 3, della Legge 136/2010 e successive modifiche, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010, Ferrovie verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente Contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola del seguente tenore: *“L'impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa nell'ambito del contratto sottoscritto con, identificato con il CIG n. / CUP n., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 136/2010 e successive modifiche. L'impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa, si impegna a dare immediata comunicazione a della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa, si impegna a inviare copia del presente contratto a”*.

Per quanto specificamente riguarda i subcontratti stipulati dall'Appaltatore diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto di cui al comma 11 dell'art. 118, del D.Lgs. 163/2006, l'Appaltatore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, è obbligato a trasmettere al Committente copia del subcontratto.

13. Rimane inteso che Ferrovie non procederà al pagamento delle somme dovute in acconto e della rata di saldo qualora non sussistano tutte le condizioni previste dalla vigente normativa per procedervi.

ARTICOLO 8 bis

ANTICIPAZIONE

1. Il Committente erogherà all'Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile dell'esecuzione dei lavori, un'anticipazione sull'importo contrattuale pari ad Euro (euro/.....)⁵.

Nel caso in cui il presente contratto di appalto sia stato sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione verrà erogata nel primo mese dell'anno contabile successivo.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. I contenuti della garanzia dovranno essere conformi a quelli previsti per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 10 della presente convenzione.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente.

3. Nel caso in cui il presente contratto di appalto abbia dall'origine durata pluriennale, l'anticipazione verrà recuperata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Al riguardo, si provvederà al recupero dell'importo anticipato mediante detrazioni sui singoli SAL, di importo pari ad Euro⁶. Qualora l'importo del singolo SAL non sia sufficiente per fatti non imputabili all'Appaltatore, si provvederà a recuperare la restante quota di anticipazione sul SAL successivo, e così via fino all'integrale recupero dell'anticipazione sull'ultimo SAL dell'anno contabile.

Nel caso in cui il presente contratto di appalto sia stato sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione verrà recuperata nel corso dell'anno contabile successivo.

4. Resta inteso che l'Appaltatore decadrà dall'anticipazione qualora l'esecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattuali; in tal caso, sulle somme restituite saranno dovuti al Committente gli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione e applicati al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma.

⁵ 10% dell'importo contrattuale, al netto del ribasso.

⁶ Importo da predeterminarsi in misura fissa, in funzione delle mensilità previste.

ARTICOLO 9

CESSIONE DEI CREDITI

1. I crediti ed i debiti derivanti dall'esecuzione del presente Contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso, se non previa autorizzazione scritta da parte del Direttore Amministrativo di Ferrovie, autorizzazione che potrà essere rifiutata solo per giustificati motivi.
2. Le cessioni, le delegazioni o i mandati all'incasso a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A., con sede in Roma, Via Nomentana, n. 4, s'intendono fin da ora autorizzati.
3. La cessione senza previa autorizzazione dà diritto a Ferrovie di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con conseguente diritto di Ferrovie al risarcimento dei danni.
4. Resta inteso che Ferrovie intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore di Ferrovie.

ARTICOLO 10

CAUZIONE DEFINITIVA

1. La garanzia fideiussoria di Euro (euro/.....), che l'Appaltatore è tenuto a presentare, ai sensi dell'articolo 11 delle CGC, è stata dall'Appaltatore stesso costituita mediante N.
La suddetta garanzia, che non è soggetta alle riduzioni progressive di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e all'art. 11.4 delle Condizioni Generali, cessa di avere effetto alla data di approvazione del certificato di collaudo.
2. Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economico-patrimoniali della Banca, dell'Intermediario Finanziario o della Compagnia di Assicurazione garante, su richiesta di Ferrovie l'Appaltatore dovrà procedere, entro 60 giorni, alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di Ferrovie. Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel termine di 60 giorni, Ferrovie avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 11

POLIZZE ASSICURATIVE

11.1 COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

L'Appaltatore si obbliga a stipulare tutte le polizze di assicurazione di cui al presente articolo con Compagnia di assicurazione ("Compagnia") classificata con rating non inferiore a quelli che verranno indicati con "Comunicazione trimestrale sui livelli di rating per banche o compagnie di assicurazione" emanata da Ferrovie dello Stato Italiane SpA in vigore al momento della emissione della garanzia.

11.2 POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE (POLIZZA CAR)

La "Polizza per copertura assicurativa dei rischi di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione" deve tenere indenne RFI da tutti i rischi di cui ai numeri 8 e 9 dell'Art. 11 delle Condizioni Generali.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere a RFI il testo della polizza CAR almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, al fine di consentire la formale accettazione della garanzia.

La polizza, che considererà "Assicurato" RFI e l'Appaltatore, dovrà prevedere, per i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, di cui all'Art. 11.8 delle Condizioni Generali, massimali non inferiori ad Euro **4.166.697,64**.

Essa dovrà prevedere, per i rischi di danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, di cui all'Art. 11.9 delle Condizioni Generali, massimali non inferiori a un milione di euro per sinistro e per anno.

Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant'altro previsto nella presente Convenzione, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:

- a) Il reintegro dei massimali utilizzati, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto;
- b) L'obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a RFI ogni elemento che possa

- infiare la validità e l'efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica dell'omesso o ritardato pagamento, onde consentire a RFI di subentrare all'Appaltatore nel pagamento del premio;
- c) Una specifica clausola di responsabilità "incrociata" nella garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse) ai fini della polizza stessa;
 - d) La rinuncia alla surroga, con la quale l'assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
 - e) L'obbligo per la compagnia di risarcire a RFI i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;
 - f) L'obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di ritardo nell'emissione dei certificati di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo adeguamento del premio in base alle correnti condizioni di mercato;
 - g) L'obbligo della Compagnia a estendere gli effetti della copertura assicurativa a tutto il periodo di manutenzione di cui all'Art. 27 delle Condizioni Generali;
 - h) La competenza territoriale, per le controversie in cui è parte RFI, del Foro indicato all'Art. 64 delle Condizioni Generali salva diversa indicazione nella presente Convenzione.

In difetto RFI si avvarrà della facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

In relazione a dette polizze l'Appaltatore sarà tenuto a dare a RFI dimostrazione dell'avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e documenti:

- 1) copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto, relative alle lavorazioni descritte nell'elenco allegato all'offerta ex 118, comma 2, n. 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (già in possesso della compagnia),

- 2) notizie circa interruzioni e sospensioni dei lavori superiori a 15 giorni;
- 3) testimoniali di stato, redatti prima dell'esecuzione dei lavori, qualora essi coinvolgano strutture portanti sottomurarie dei manufatti in aderenza interessati.

11.3 POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE E PER RESPONSABILITÀ CIVILE DECENNALE

La Polizza per copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale deve tenere indenne RFI da tutti i rischi di cui all'art. 11.10 delle Condizioni Generali.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere a RFI, per la preventiva approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, recante disponibilità al rilascio da parte della Compagnia, all'atto del raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stato di avanzamento lavori, pari al 50% dell'importo contrattuale. Copia di tale polizza, con la prova dell'avvenuta stipula, dovrà essere trasmessa a RFI entro i sei mesi successivi alla data del verbale di ultimazione dei lavori, salvo che non venga chiesto rilascio anticipato finalizzato alla redazione del certificato di collaudo. In nessun caso si procederà al pagamento della rata di saldo prima che sia stata stipulata detta polizza.

A parziale modifica di quanto previsto all'art. 11.10 delle Condizioni Generali, la polizza.....”

, che considererà “Assicurato” RFI, dovrà prevedere massimali non inferiori a:

- a) Euro **4.166.697,64**, per rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero per rischi derivanti da gravi difetti costruttivi;
- b) Euro **50.000.000,00**, per rischi di responsabilità civile decennale verso terzi.

Ambedue le suddette coperture assicurative decorreranno dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant'altro previsto nel presente contratto, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:

- a) Una specifica clausola di responsabilità “incrociata” nella garanzia Responsabilità Civile verso

Terzi, con la quale tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse) ai fini della polizza stessa;

- b) La rinuncia alla surroga, con la quale l'assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
- c) dichiarazione della Compagnia che l'Appaltatore gli ha fornito la dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le condizioni che la normativa in materia considera necessarie per l'operatività immediata dell'assicurazione;
- d) inclusione, tra i rischi assicurati, delle spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell'opera che ha originato i danni;
- e) obbligo di rivalutare la somma assicurata ai sensi della normativa corrente in materia;
- f) competenza territoriale, per le controversie in cui è parte RFI, del Foro indicato all'art. 64 delle Condizioni Generali, salva diversa indicazione nella presente Convenzione.

11.4 ESTENSIONE DELLA POLIZZA GARANZIA APPALTI DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Impregiudicato quanto previsto dai precedenti punti, sarà inoltre a carico dell'appaltatore il costo assicurativo rinveniente dalla "Garanzia Appalti " di cui alla polizza n° 333668984 e successive appendici stipulate con Generali Italia S.p.A. da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per la copertura del rischio relativo alla Responsabilità Civile dell'Appaltatore per l'intero periodo di durata dei lavori.

Detta garanzia, pertanto, si intende prestata in eccesso ad esaurimento delle somme previste dalla polizza di cui al precedente punto 11.2 e per i danni eventualmente non coperti da tale assicurazione.

Agli effetti dell'estensione della polizza di cui sopra, l'appaltatore stesso e gli eventuali subappaltatori sono considerati assicurati.

Ai fini della successiva rimessa a Generali Italia SpA per tali garanzie, l'Appaltatore corrisponderà a RFI, in unica soluzione, una somma pari allo 0,1983% dell'importo del Contratto, più l'imposta di

assicurazione (22,25%), che sarà trattenuta sul primo pagamento utile e sarà soggetta a conguaglio per eventuali eccedenze o diminuzioni in sede di liquidazione del saldo.

Generali Italia SpA, a ricevimento della comunicazione relativa all'affidamento dell'appalto, emetterà un certificato di assicurazione agli effetti dell'estensione della suddetta polizza, inviandone copia a RFI.

L'Appaltatore dichiara altresì di conoscere tutti gli obblighi assicurativi incombentigli ai sensi e per gli effetti di cui a detta polizza emessa da Generali Italia SpA, ivi compresi gli oneri di denuncia e le clausole di gestione delle liti da parte della Compagnia, impegnandosi al rispetto di essi.

Agli effetti di cui a tale polizza l'appaltatore è obbligato a dare immediato avviso per iscritto di ogni sinistro da essa coperto, indicandone data, luogo e cause (anche se presunte) ed inoltrandolo a mezzo lettera raccomandata, telex o telegramma, a Generali Italia S.p.A (.....). Copia di tale avviso dovrà essere spedita a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Direzione Centrale Finanza Controllo e Patrimonio - Gestione del Rischio presso Piazza della Croce Rossa 1, 00161 - Roma, nonché al Direttore dei Lavori.

Successivamente, nel più breve tempo possibile, l'appaltatore inoltrerà ai sopra descritti indirizzi dettagliata relazione contenente la descrizione del fatto nonché i dati di identificazione dei danneggiati e dei testimoni, nonché i relativi atti giudiziari.

Resta inteso che l'appaltatore si impegna a tenere esente RFI da responsabilità verso terzi e Generali Italia SpA per inosservanza degli obblighi sopra descritti.

11.5 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto, l'Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di incapacienza, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.

11.6 INTERVENTI SOSTITUTIVI

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza RFI a procedere agli interventi

sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente contratto o per altri titoli.

ARTICOLO 12

SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia ed in base a quanto stabilito nell'art.39 delle Condizioni Generali.

2. Sono subappaltabili solamente le seguenti prestazioni dichiarate dall'appaltatore all'atto dell'offerta ai sensi dell'art.118 c.3 del d.p.r.163/2006:

.....
.....
.....

3. Devono essere subappaltate ad imprese terze le prestazioni a qualificazione obbligatoria, per le quali l'Appaltatore non sia esso stesso qualificato, intendendosi per prestazioni a qualificazione obbligatoria quelle per la cui esecuzione è richiesta – dalla normativa in tema di qualificazione o da specifiche disposizioni contrattuali (quale, ad esempio, quella riportata nel capoverso successivo) – una particolare qualificazione, non richiesta necessariamente ai fini della partecipazione alla gara.

Per le lavorazioni rientranti nei sistemi di qualificazione di RFI, il subappaltatore dovrà essere qualificato nel relativo sistema per valore di classe di importo che, aumentata di un quinto, sia almeno pari al valore della quota subappaltata.

4. Le lavorazioni comprese nella categoria prevalente LOC-001 sono subappaltabili, ove indicate dall'appaltatore in sede di offerta, nel limite del 30% del relativo importo.

Le lavorazioni delle altre categorie sono interamente subappaltabili, ove indicate in offerta dall'appaltatore.

5. L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente a RFI, secondo le indicazioni del Direttore Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.

6. Le disposizioni del contratto in materia di subappalto si applicano, oltre che ai contratti di subappalto in senso proprio (ai quali si applicano comunque, a prescindere dal relativo importo e dalla incidenza su quest'ultimo del valore della mano d'opera), anche agli altri contratti posti in essere dall'Appaltatore ai fini della realizzazione dell'opera per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 11 dell'Articolo 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

In particolare, sono assimilabili al subappalto, e dunque assoggettati al relativo regime autorizzatorio, i contratti aventi ad oggetto attività espletate all'interno del cantiere cui si riferisce l'appalto, che richiedano l'impiego di manodopera - come, ad esempio, le forniture con posa in opera ed i noli a caldo - sempre che ricorrano entrambe le condizioni di seguito indicate:

- a) l'importo del singolo subcontratto superi il 2% dell'importo dell'appalto o sia superiore a € 100.000,00;
- b) l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto.

7. Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dall'Appaltatore diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto di cui al comma 11 dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006, l'Appaltatore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere a RFI copia del subcontratto.

8. La richiesta di autorizzazione al subappalto, corredata da copia del contratto di subappalto o del contratto assimilabile (o di bozza delle stesse) nonché la trasmissione della comunicazione (per i subcontratti) deve necessariamente contenere le seguenti essenziali autodichiarazioni dell'Appaltatore.

- a) Indicazione della natura del subaffidamento richiesto (subappalto, contratto assimilabile al subappalto o subcontratto);
- b) Indicazione delle attività/lavorazioni oggetto del subaffidamento;
- c) Indicazione delle categorie di lavoro oggetto del subaffidamento;
- d) Importo delle prestazioni oggetto di subaffidamento;
- e) Nominativo dell'impresa subcontraente;
- f) WBS delle opere interessate dal subaffidamento;
- g) Termini previsti per l'inizio ed il completamento delle prestazioni;
- h) Indicazione degli estremi del c/c bancario dedicato al pagamento del subcontraente;
- i) Autodichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto stipulato, delle prescrizioni di cui alla Normativa Antimafia e agli eventuali Protocolli di Legalità applicabili;
- j) Dichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto, degli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

La richiesta per l'autorizzazione al subappalto e ai contratti ad esso assimilati deve essere inoltre corredata da:

1. Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
2. Certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (documentazione che potrà essere prodotta anche in fotocopia con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000);

3. Dichiarazione con cui l'Appaltatore attesta l'avvenuta applicazione al subappalto degli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento), e corresponsione degli oneri della sicurezza senza ribasso;
4. Dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto;
5. Dichiarazioni rese dai componenti dell'organo di amministrazione e dai direttori tecnici, dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, del subappaltatore, contenenti i nominativi dei propri familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato, complete per ciascun nominativo dei dati anagrafici nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
6. Dichiarazione resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 circa la composizione societaria;
7. Dichiarazione del subappaltatore sostitutiva del Certificato di Iscrizione Camerale, nonché degli elementi suppletivi eventualmente richiesti dal Protocollo di legalità applicabile.
8. Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa subappaltatrice relativo alle lavorazioni oggetto del subappalto, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Nei casi in cui il subcontraente è un'associazione temporanea di imprese o un consorzio, la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 31 del D. L. 69/2013, RFI acquisirà d'ufficio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori.

Salvo quanto appresso precisato in merito alla mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, resta inteso che la mancanza dei sopracitati elementi determina l'impossibilità della prosecuzione dell'iter autorizzativo. La mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice, ovvero la non idoneità dello stesso, non possono rappresentare, di per sé, motivo ostativo all'autorizzazione. In tali casi il Direttore dei Lavori dovrà evidenziare nell'ordine di servizio di autorizzazione che le lavorazioni oggetto del subappalto, ancorché autorizzato, non potranno avere inizio prima della presentazione del Piano Operativo della Sicurezza della ditta subappaltatrice e della relativa "vidima" di idoneità da parte del Coordinatore dell'Esecuzione dei Lavori.

9. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto stabilito dalla legge decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata.

10. In ogni caso l'inizio dei lavori subappaltati non può avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni dall'avvenuto deposito del contratto presso il Direttore Lavori.

11. Resta inteso, come meglio precisato al successivo comma, che RFI, ferme ed impregiudicate le facoltà attribuite al Committente dal presente articolo, rimane del tutto estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere.

12. L'Appaltatore è pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti del Committente e/o dei terzi per l'esecuzione delle prestazioni da parte dei sub-appaltatori e di qualsiasi altra conseguenza dell'operato di questi e dei loro dipendenti. L'Appaltatore terrà il Committente manlevato ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei confronti del Committente in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

All'Appaltatore è fatto obbligo di praticare, nei confronti del subappaltatore, gli stessi prezzi del presente Contratto, dedotta una percentuale non maggiore del 20% (venti per cento). La presenza nei cantieri di Imprese subappaltatrici dovrà essere evidenziata su cartelli esposti nella zona dei lavori, con indicazione del loro nominativo e di ogni altro dato o informazione richiesta dalla normativa di volta in volta vigente. Tale obbligo è condizione essenziale all'inizio dei lavori dati in subappalto. Inoltre, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire al Committente la dimostrazione che i subappaltatori o noleggiatori di mezzi d'opera hanno la piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore in base al presente Contratto e riconoscono esplicitamente il diritto del Committente di avvalersi dei rimedi previsti dagli articoli delle Condizioni Generali riguardanti garanzie, recesso e risoluzione.

Nel contratto di subappalto l'Appaltatore dovrà imporre l'osservanza di tutte le prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Contratto e dalla ulteriore normativa dallo stesso richiamato.

13. L'Appaltatore deve trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate. In difetto, RFI sospenderà il pagamento dei corrispettivi contrattuali fino al rilascio della suddetta documentazione con espressa avvertenza che, ove detto ritardo ecceda i sessanta giorni dalla data in cui i suindicati documenti dovevano essere prodotti, il Committente può risolvere il Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore stesso. Tale disposizione si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori.

14 È fatta salva l'applicazione di quanto previsto nel quarto periodo del comma 3 e nel comma 3-bis dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006, laddove ricorrano i rispettivi presupposti.

15 Qualora il Documento Unico di regolarità contributiva relativo al subappaltatore segnali due volte consecutive inadempienze a carico di quest'ultimo, RFI dispone la decadenza dell'autorizzazione

rilasciata ai sensi del presente articolo e della disciplina vigente, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni.

16. Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso eventuali tentativi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nei cantieri RFI, le verifiche di cui al D. Lgs. 159/2011 sono estese, anche al di là degli obblighi di legge per l'autorizzazione al subappalto, a tutti i subcontraenti dell'Appaltatore, affidatari di contratti di importo superiore a 150.000,00 euro, di qualunque oggetto e natura. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere, contestualmente alla stipula del sub-contratto, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 8.1, 8.5 e 8.7.

17. Fatta sempre salva, in presenza dei relativi presupposti, l'applicazione del più rigoroso regime autorizzatorio di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006, la verifica antimafia avrà luogo anche per i subcontratti di importo inferiore alla soglia di 150.000,00 euro, ove riconducibili ad una delle attività imprenditoriali di cui al comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012, con le modalità indicate da tale articolo.

17-bis. Ciascun subcontratto, di qualunque importo o tipologia, dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di successiva emersione della mafiosità del soggetto affidatario, ai sensi della vigente normativa antimafia..

18. E' fatta salva l'applicazione delle prescrizioni ulteriori e più stringenti previste da Protocolli di Legalità eventualmente applicabili al presente appalto.

19. Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, qualora l'Appaltatore non sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere subappaltati ad Imprese specialistiche aventi i requisiti richiesti.

Le prestazioni di bonifica da ordigni bellici dovranno essere subappaltate ad Imprese specialistiche in possesso dei requisiti stabiliti dal Genio Militare con circolare 4/60099 del 6 settembre 1995, qualora l'Appaltatore non sia in possesso di tali requisiti.

Per l'esecuzione delle attività di Bonifica dei beni contenenti amianto è richiesta una qualificazione obbligatoria aggiuntiva rispetto all'attestato SOA nella categoria OG12: e cioè l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Amianto; ove non sia provvisto di tale qualificazione aggiuntiva, l'Appaltatore è tenuto a subappaltare le suddette attività ad un soggetto che ne sia dotato.

20. È obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla Direzione dei lavori ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l'organo di amministrazione, dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, della propria impresa e delle imprese subaffidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite dell'Appaltatore, saranno tenuti a trasmettere alle RFI la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.

21. In tema di tracciabilità finanziaria (L. 136/2010), vale quanto previsto dall'articolo della presente Convenzione relativo ai pagamenti.

ARTICOLO 12 *bis*

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto sono tenuti ad osservare quanto prescritto nel Protocollo di Legalità stipulato il 7 Febbraio 2012 fra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e la Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale di Governo, (**Allegato n. 21**).

ARTICOLO 13

PIANI DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN

MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA

1. Piani di Sicurezza

1. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL, almeno 15 giorni prima della Consegna dei Lavori (inizio delle lavorazioni), il proprio Piano Operativo di Sicurezza (di seguito POS) e, previa verifica della loro congruità all'allegato XV del D.lgs. 81/08 e s.m.i. ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell'Appalto, i POS redatti dalle altre imprese esecutrici (da consegnare sempre almeno 15 giorni prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni).

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà, oltre all'impossibilità di iniziare le lavorazioni, l'applicazione delle penali previste in apposito atto separato, richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione.

2. L'Appaltatore e gli altri soggetti esecutori, in presenza di varianti, opere aggiuntive e/o modifiche tecniche alle opere in corso dovranno aggiornare i propri POS e trasmetterli al CEL almeno 15 giorni prima dell'inizio delle relative lavorazioni. L'Appaltatore è tenuto a verificare, preliminarmente alla trasmissione al CEL, la congruità degli aggiornamenti dei POS delle altre imprese esecutrici all'allegato XV del D.lgs. 81/08 e s.m.i. ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell'Appalto.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l'applicazione delle penali previste in apposito atto separato, richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione.

3. La mancata approvazione di un POS da parte del CEL non consentirà l'inizio delle relative lavorazioni. Nel caso di lavorazioni già iniziate, la mancanza del relativo POS (o suo aggiornamento) approvato dal CEL comporterà la sospensione da parte del CEL delle lavorazioni stesse, oltre alla applicazione delle penali previste in apposito atto separato, richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione.

2. Adempimenti dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni Generali, dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. (in particolare per quanto riguarda l'attuazione in cantiere di quanto stabilito nel PSC/FA di Progetto Esecutivo e il complesso degli artt. di cui al Titolo IV del decreto stesso) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali.

L'Appaltatore è tenuto a prevedere, nel contratto con le altre imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (quali subappalto, fornitura in opera, noli a caldo, ecc.) l'obbligo da parte di questi di osservare le suddette disposizioni. Di seguito il complesso di imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori verrà indicato come "soggetti esecutori".

2. L'Appaltatore, e gli altri soggetti esecutori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nell'ambito della Provincia di esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile e un Registro degli Infortuni relativo ai cantieri per l'esecuzione del presente appalto.

L'Appaltatore, e per suo tramite gli altri soggetti esecutori, trasmettono, salva diversa previsione normativa, alla D.L. prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

3. Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al Coordinatore per l'Esecuzione (di seguito CEL), comprensiva delle necessarie deleghe di legge, il Direttore Tecnico deve essere nominato dall'Appaltatore Responsabile della Sicurezza in Cantiere (di seguito RSC) cui compete l'onere di adempiere a tutti gli obblighi dell'Appaltatore previsti dalle norme e dalla presente convenzione in materia di Sicurezza Cantieri.

Il RSC è l'interfaccia del CEL per tutte le attività connesse alla Sicurezza Cantieri relative anche agli altri soggetti esecutori.

Il RSC dovrà avere le deleghe di legge prescritte per il Dirigente Delegato ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 81/08.

Si riportano di seguito, in modo non esaustivo, i compiti del RSC:

- verificare l'osservanza, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le misure di sicurezza previste dai disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli OdSS e dai verbali di coordinamento;
- presentare al CEL eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CEL;
- promuovere riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza con i soggetti esecutori, in attuazione dell'art.97 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- verificare, preliminarmente alla trasmissione al RDL e/o al CEL, la effettiva rispondenza della documentazione predisposta in materia di sicurezza cantieri da altri soggetti esecutori, e provvedere alla successiva trasmissione agli specifici destinatari;
- predisporre e trasmettere al RDL e/o al CEL la documentazione prescritta a carico dell'Appaltatore o richiesta dal CEL ai sensi dei disposti normativi e dalla presente Convenzione in materia di sicurezza cantieri, curandone i successivi aggiornamenti;
- trasmettere al CEL il programma lavori settimanale aggiornato con previsione quindicinale; predisporre il Piano di Emergenza, come prescritto al successivo punto 6, e curarne il costante aggiornamento;
- trasmettere al CEL l'organizzazione dell'Appaltatore in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, salvataggio, pronto soccorso, gestione dell'emergenza, integrando tale organizzazione con quanto in tal senso eventualmente predisposto dalle Autorità locali (Vigili del Fuoco, ASL,118);
- trasmettere al CEL l'evidenza dell'avvenuto espletamento, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le formalità di loro competenza propedeutiche all'organizzazione della protezione cantieri prevista per l'esecuzione di lavori in presenza di esercizio;
- assicurare la disponibilità in cantiere della seguente documentazione:
 - ✓ Notifica Preliminare ai sensi dell'art.99 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., esposta in maniera visibile all'interno del cantiere;
 - ✓ Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e degli Ordini di Servizio per la Sicurezza (OdSS);
 - ✓ PSC e FA firmato dal CPP e dall'Appaltatore;
 - ✓ Documentazione attestante la presa visione del PSC e dei nominativi dei CPP e CEL da parte degli altri soggetti esecutori;
 - ✓ POS redatti e sottoscritti dalle Imprese esecutrici (Datore di Lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal RSC (come visto di congruità secondo quanto previsto al precedente punto 1.2 del paragrafo Piani di Sicurezza);

- ✓ Specifiche attestazioni di conformità alle disposizioni del D.lgs. 81/08 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
 - ✓ Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove utilizzati, completi di libretto di autorizzazione ministeriale ed eventuale progetto, se necessario;
 - ✓ Piano di Emergenza;
 - ✓ Copia aggiornata del “Libro Unico”;
 - ✓ Copia dei Registri Infortuni (o eventuale copia conforme), aggiornati periodicamente e comunque ad ogni evento registrato, di tutti i soggetti esecutori;
 - ✓ Copia dei DUVRI elaborati dall’Appaltatore, per gestire le imprese che svolgono attività di mera fornitura a piè d’opera dei materiali e delle attrezzature, e le imprese di servizi per il cantiere base (servizio mensa, pulizie, vigilanza, ecc.).
 - ✓ Documentazione attestante la formazione del datore di lavoro, dirigenti e preposti dell’Appaltatore come previsto dall’art. 97 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- elaborare e trasmettere al CEL le statistiche infortuni, così come indicato al successivo punto 8;
 - verificare l’adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto dagli OSS e da eventuali verbali prescrittivi/dispositivi degli Organi di vigilanza;
 - verificare la regolarità del contratto di lavoro applicato alle maestranze e predisporre gli elenchi e le dichiarazioni relative al personale, da consegnare al RDL secondo quanto indicato al successivo punto 5;
 - partecipare, su richiesta del CEL, ad eventuali sopralluoghi congiunti;
 - provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere di un cartellino di riconoscimento curandone la relativa gestione documentale, come indicato al successivo punto 4.

4. L’Appaltatore è tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere un cartellino identificativo completo di data di assunzione, dati anagrafici, con fotografia, numerato progressivamente, firmato dal RSC e registrato, con i dati relativi all’impresa di appartenenza, in un apposito elenco costantemente aggiornato a cui sono allegate le fotocopie dei relativi documenti di riconoscimento.

Per il personale dei subappaltatori presenti in cantiere, il cartellino identificativo dovrà contenere oltre gli elementi sopraelencati, anche la data del provvedimento di autorizzazione al subappalto.

5. L’Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a fornire al “Responsabile dei Lavori” (di seguito RdL) :

- una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica;
- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco e copia del libro matricola unico dell'impresa distaccante;
- un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione, comprensivo delle specifiche contrattuali;
- un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a qualsiasi titolo ad operare in cantiere;
- copia della documentazione prevista dall'allegato XVII del D.lgs. 81/08 e s.m.i. relativa a tutti i soggetti esecutori.

Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del RdL ed aggiornati mensilmente.

L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono inoltre tenuti a trasmettere al RdL, per il tramite del CEL, **la certificazione di regolarità contributiva** in corso di validità prima dell'inizio delle lavorazioni.

6. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e, per le parti specifiche, al DM 10/3/1998. Tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l'evoluzione dei lavori e dei cantieri.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l'applicazione delle penali previste in apposito atto separato, richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione.

7. L'Appaltatore è tenuto alla immediata comunicazione al D.L. e al CEL di ogni infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione della documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione dell'eventuale prolungamento di quest'ultima. Inoltre per ogni infortunio grave (periodo di prognosi uguale o superiore ai 20 giorni), l'Appaltatore dovrà trasmettere al CEL una relazione, contenente le informazioni minime previste dal format precedentemente trasmesso dallo stesso CEL, in cui siano descritte le modalità di accadimento dell'infortunio/incidente, i soggetti coinvolti, i soggetti intervenuti e le relative azioni intraprese.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare a propria cura e spese a quanto richiesto dagli Enti di vigilanza in ordine al monitoraggio degli infortuni.

8. L'Appaltatore è tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al DL/CEL i dati degli infortuni occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli degli altri soggetti esecutori, accompagnati dai dati necessari alla loro elaborazione (numero infortuni, giorni di prognosi, ore lavorate) e da copia dei relativi Registri Infortuni, con evidenziati, ove necessario, gli infortuni relativi all'appalto in oggetto.

Tali dati dovranno essere divisi per addetti agli uffici di cantiere e per addetti alla realizzazione delle opere; dove per "addetti agli uffici di cantiere" si intendono tutte le risorse impegnate nelle attività amministrative

per la realizzazione delle opere e per “addetti alla realizzazione delle opere” si intendono tutte le risorse impegnate a vario titolo nella esecuzione delle opere (appaltatore, subappaltatori, ecc.).

La mancata trasmissione, nel termine sopra previsto, della documentazione indicata nel presente punto comporterà l'applicazione delle penali previste in apposito atto separato, richiamato dall'art.25 della presente Convenzione.

9. L'Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al CEL l'ingresso di nuove imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc.), ad effettuare il coordinamento con le relative attività rispetto ai cantieri oggetto dell'Appalto ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. dandone evidenza al CEL mediante la trasmissione, prima dell'inizio delle attività in cantiere dei predetti soggetti, della documentazione attestante l'attività di coordinamento.

10. L'Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il CEL della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli copia di eventuali provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle attività dei cantieri oggetto dell'appalto, entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l'applicazione delle penali previste in apposito atto separato, richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione.

11. In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, i lavori potranno essere sospesi dal CEL fino all'eliminazione dell'inosservanza rilevata. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine di ultimazione dei lavori. In caso di gravi e ripetute violazioni ai piani e alle misure di sicurezza Ferrovie, anche su segnalazione del CEL, ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile.

12. L'inosservanza delle misure prescritte nel PSC, nei POS, nella Istruzione per la Protezione dei Cantieri di Lavoro (IPC) e comunque l'inosservanza delle disposizioni impartite dal D.L./CEL/GI comporta il non inserimento, nello Stato mensile di Avanzamento dei Lavori, della quota della voce a corpo n.1 “Costi della Sicurezza” di cui all'art. 6.1 “Corrispettivi”; tale quota, previa risoluzione delle inosservanze riscontrate ed approvazione del CEL, sarà riaccreditata dal D.L. senza interessi con l'emissione del primo Stato di Avanzamento Lavori utile.

13. Per le attività di conduzione e manutenzione delle opere e degli impianti realizzati, l'Appaltatore è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro conformemente alla normativa vigente ed alle richieste della committenza, sia nel periodo precedente la consegna ed il collaudo degli stessi che in quello successivo contrattualmente a suo carico. Il rispetto di tutti gli adempimenti di cui sopra dovrà essere garantito anche negli eventuali periodi successivi al verbale di ultimazione necessari all'Appaltatore per completare le finiture a suo carico.

14. L'Appaltatore, nel Piano della Qualità, fornirà evidenza dell'organizzazione che intende predisporre a supporto del CEL nel corso dell'esecuzione dei lavori, per effettuare gli eventuali aggiornamenti al PSC derivanti da modifiche tecniche.

3. Obbligo di regolarità contributiva e retributiva

1. L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere al DL tutte le informazioni necessarie alla acquisizione da parte di Ferrovie della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori, del SAL finale, dell'autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale variante e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l'acquisizione della suddetta certificazione.

2. L'Appaltatore è tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.

3. Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dagli articoli 4, 5 e 6 del DPR. 207/2010, oltre che dalle Condizioni Generali, in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva.

ARTICOLO 13 *bis*

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

1. Generalità.

L'Appaltatore dovrà assicurare, per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale e la piena ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto o in corso d'opera.

2. Sistema di Gestione Ambientale.

Al fine di garantire con evidenze oggettive la corretta gestione ambientale delle attività di realizzazione delle opere, nonché la conformità alle norme e prescrizioni ambientali specifiche, l'Appaltatore si obbliga a predisporre, ed attuare per tutta la durata dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale delle attività di cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono le attività affidate, implementato secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001.

I documenti di sistema dovranno essere elaborati secondo quanto specificato nelle "Prescrizioni relative ai sistemi di gestione per la qualità l'ambiente e la salute e sicurezza del lavoro per appalti (PPA. 0001942)" -

Allegato n. 18 alla presente Convenzione e consegnati alla Direzione Lavori, anche su supporto magnetico (CDrom/DVD) secondo quanto previsto nell'Articolo 16ter, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori.

3. Verifica della documentazione del Sistema di gestione ambientale.

La documentazione del SGA sarà oggetto di verifica da parte della DL e gli esiti della stessa, trasmessi all'Appaltatore, dovranno essere recepiti secondo tempi e modalità previsti dalla DL. Per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione del Sistema di Gestione Ambientale sarà applicata la penale prevista in apposito atto separato, richiamato dall'art.25 della presente Convenzione. La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale dovrà essere aggiornata e/o integrata nel corso delle attività di esecuzione in coerenza con lo sviluppo degli elaborati di dettaglio e con i programmi settimanali delle lavorazioni e ogni qualvolta modifiche inerenti al progetto (modifiche tecniche e/o varianti) o diverse modalità realizzative dei lavori lo rendessero necessario. Tutta la documentazione suddetta dovrà essere trasmessa nuovamente alla DL per le attività di verifica di cui sopra.

4. Monitoraggio ambientale.

Ferrovie effettuerà l'attività di monitoraggio ambientale secondo quanto previsto dal "Progetto di monitoraggio ambientale" (**Allegato n. 19**) redatto da Ferrovie medesima in coerenza con le indicazioni fornite in fase di approvazione dei progetti delle opere dagli Enti preposti alla tutela ambientale. Tale progetto sarà aggiornato da Ferrovie, nel corso dei lavori, ogni volta che si renderà necessario, in occasione di modifiche tecniche e/o varianti, in caso di introduzione di diverse modalità realizzative o di specifiche richieste degli Enti di tutela ambientale. Gli aggiornamenti saranno comunicati all'Appaltatore dalla Direzione Lavori. L'Appaltatore dovrà consentire, con oneri a proprio carico, il libero accesso nelle aree di cantiere al personale e ai mezzi di Ferrovie per le attività di monitoraggio ambientale, nonché mettere a disposizione e predisporre gli spazi necessari e gli accessi per consentire l'allestimento delle strumentazioni e lo svolgimento delle attività di verifica, prelievo e misura previste.

5. Sorveglianza ambientale.

I risultati delle attività di sorveglianza svolte dall'Appaltatore nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale dovranno essere costantemente tenuti a disposizione della Direzione Lavori. In tale ambito le eventuali attività di misurazione previste dall'Appaltatore, ove corrispondenti, nei luoghi e nelle componenti ambientali interessate, a quelle del progetto di monitoraggio ambientale di cui sopra, dovranno uniformarsi ai metodi e alle modalità di misura, campionamento ed analisi specificate in tale progetto; metodi e modalità sono riconosciuti idonei dall'Appaltatore stesso ai fini della validità dei dati ottenuti. L'Appaltatore si obbliga altresì a tenere conto, nella gestione ed organizzazione dei cantieri, dei risultati delle proprie attività di sorveglianza svolte nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale e di quelli del monitoraggio ambientale che gli saranno comunicati dalla Direzione Lavori. L'attività di

monitoraggio ambientale condotta da Ferrovie non esonera l'Appaltatore dall'effettuare l'attività di sorveglianza sui propri aspetti ambientali significativi.

6. Rispetto della normativa e delle prescrizioni. L'Appaltatore al fine di dare evidenza oggettiva del rispetto di tutte le norme e prescrizioni ambientali applicabili alle proprie attività, si obbliga ad effettuare con cadenza almeno trimestrale una verifica di conformità legislativa ambientale di tutte le attività oggetto di affidamento, le cui evidenze saranno dallo Stesso opportunamente registrate, ed a riportarne gli esiti sul primo rapporto ambientale periodico utile.

L'Appaltatore resterà responsabile di ogni negativa conseguenza sullo sviluppo dei lavori derivante dal mancato rispetto di normative e/o prescrizioni ambientali e sarà a suo carico, oltre all'onere di tempestiva risoluzione delle carenze e/o difformità, ogni eventuale sanzione per le stesse irrogata dalle Autorità competenti. Tali carenze e/o difformità dovranno essere registrate dall'Appaltatore come Non conformità ambientali.

7. Ritenute sul SAL.

In caso di:

1. mancata registrazione delle Non Conformità (NC) segnalate o mancata risoluzione nei tempi pianificati/approvati e/o indicati da "Ferrovie" o da altri Enti autorizzati delle correzioni e delle azioni correttive conseguenti a NC o inadeguatezza palese delle azioni di risoluzione messe in atto rispetto alle azioni previste o mancata verifica di efficacia delle NC da parte dei Responsabili;
2. mancate comunicazioni a DL ed altri Enti interessati nei casi previsti;
3. mancato invio, nei termini contrattuali, del Report periodico o incompletezza dei dati contenuti nello stesso o difformità rispetto alle evidenze acquisite da Ferrovie e/o altri Enti competenti nel corso di sopralluoghi e verifiche;
4. mancata trasmissione nei tempi previsti dei documenti contrattuali allegati o palese inadeguatezza della documentazione presentata;
5. mancato o ritardato invio del programma bisettimanale o incompletezza delle informazioni di dettaglio in esso previste o mancato o ritardato preavviso delle modifiche del programma;
6. mancanza di PCA, ove previsti, sulle lavorazioni effettuate o incompletezza dei PCA compilati o difformità dei controlli registrati rispetto alle evidenze acquisite da Ferrovie e/o altri Enti nel corso di sopralluoghi e verifiche;

la Direzione Lavori applicherà, salvo ulteriori disposizioni e/o sanzioni previste dalla normativa vigente o impartite dagli Enti di tutela ambientale, per ciascun caso rilevato, una trattenuta nella misura dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille per ogni giorno di ritardo da calcolarsi sull'importo del primo stato di avanzamento utile.

Tale aliquota verrà trattenuta sull'importo del primo S.A.L. utile e, se il Direttore Lavori dovesse accertare il perdurare della situazione di ritardo, su ogni S.A.L. successivo, fino a quando l'Appaltatore non

provveda agli adempimenti di cui sopra.

L'importo così trattenuto verrà riaccredito senza interessi, con il primo S.A.L. utile successivo al compiuto espletamento dei predetti adempimenti.

La trattenuta di cui sopra relativa a ciascun S.A.L. non potrà in alcun caso superare la misura del 10% dell'importo da corrispondere con il S.A.L. stesso.

In ogni caso, l'applicazione della trattenuta su tre S.A.L. consecutivi comporterà l'imputazione alla penale prevista in apposito atto separato, richiamato dall'art.25 della presente Convenzione, degli importi trattenuti e il relativo incameramento definitivo da parte del Committente.

8. Comunicazione alla D.L.

L'Appaltatore è tenuto alla trasmissione alla Direzione Lavori, entro dieci giorni dalla fine del periodo di riferimento, del "Rapporto Ambientale Periodico" da elaborare con cadenza almeno trimestrale, a decorrere dalla data di consegna dei lavori.

Al fine di consentire alla Direzione lavori di presidiare le attività del Sistema di Gestione Ambientale associate agli aspetti ambientali significativi, l'Appaltatore dovrà preventivamente comunicare alla Direzione Lavori stessa il programma di dettaglio delle lavorazioni che eseguirà nella settimana successiva e la previsione di quelle della seconda settimana successiva. In tale comunicazione dovranno essere elencati le attività di cantiere in programma univocamente identificate e localizzate, gli aspetti ambientali significativi, le relative attività di sorveglianza ambientale ed i documenti di registrazione correlati (PCA, report misure, rapporti di prova, ecc) previsti. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Direzione Lavori alla fine di ogni settimana lavorativa.

Ogni qualvolta si verifichi una Non Conformità ovvero si verifichi un evento a significativa rilevanza ambientale, anche segnalato dagli Enti di tutela ambientale, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione immediata alla Direzione Lavori entro 48 ore dal rilevamento dell'evento, con il programma di intervento e la descrizione del trattamento effettuato a recupero della situazione. L'evidenza oggettiva del recupero avvenuto, salvo diverso ordine della Direzione Lavori, potrà essere inserita nel primo report periodico successivo.

9. Estensione del Sistema di Gestione Ambientale ai subappaltatori, ai fornitori e agli altri subcontraenti dell'Appaltatore.

Resta inteso che il Sistema di Gestione Ambientale deve essere esteso anche alle attività affidate ai subappaltatori, ai fornitori in opera e agli altri subcontraenti dell'Appaltatore. Quest'ultimo è tenuto pertanto a prevedere tale condizione nei contratti di subappalto/fornitura in opera e negli altri subcontratti ed a garantirne il pieno adempimento da parte degli stessi in relazione alle attività loro affidate ed agli aspetti ambientali significativi correlati con adeguati strumenti contrattuali e di controllo in corso d'opera.

10. Oneri dell'Appaltatore.

Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all'Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compensati con i corrispettivi contrattuali.

11. Ruoli e competenze.

L'Appaltatore deve assicurare l'adeguato addestramento del personale preposto alle attività del Sistema di Gestione Ambientale e deve assicurarsi che anche i subappaltatori, i fornitori e gli altri subcontraenti curino tale addestramento per la parte di propria competenza. In particolare:

- il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale deve essere laureato in discipline tecniche (Ingegneria, Architettura, Geologia, ecc.), deve aver maturato un'esperienza minima di due anni nel settore Costruzioni/Impiantistica (o in alternativa deve possedere diploma tecnico/scientifico di scuola media superiore e deve aver maturato un'esperienza minima, nel settore delle Costruzioni/Impiantistica, di dieci anni, di cui almeno due nel controllo ambientale delle attività di cantiere) e deve aver superato con esito positivo, entro la data di inizio lavori, il corso di 40 ore per Auditor del Sistema di Gestione Ambientale, riconosciuto da ACCREDIA. Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale dovrà garantire una presenza continuativa sulla commessa;
- il Responsabile del Controllo Operativo del Sistema di Gestione Ambientale deve possedere almeno diploma tecnico/scientifico di scuola media superiore e deve aver maturato un'esperienza minima, nel settore delle Costruzioni/Impiantistica, di cinque anni, di cui almeno due nel controllo ambientale delle attività di cantiere.

Le suddette figure dovranno essere affiancate, ove necessario, da risorse qualificate per la gestione degli aspetti specialistico/ambientali.

L'Appaltatore deve documentare i criteri posti alla base dell'addestramento e della qualificazione di tutte le figure integrative incaricate di esercitare un ruolo nel controllo dei processi ambientali.

12. Ulteriori prescrizioni ambientali.

Per tutte le ulteriori prescrizioni ambientali correlate ai lavori oggetto della presente Convenzione, si rimanda a quanto specificato nell'**Allegato n. 9** "Obblighi e Oneri particolari dell'Appaltatore e Disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori".

ARTICOLO 13 *ter*

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

1. Al fine di garantire con evidenze oggettive la propria capacità di tenere sotto controllo i pericoli e i rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro nelle proprie attività, nonché il sistematico rispetto delle normative inerenti, l'Appaltatore si obbliga ad attuare, e mantenere attivo per tutta la durata dei lavori, un Sistema di gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro delle attività di cantiere esteso a tutti i siti in cui si

svolgono attività produttive di realizzazione e ad esse connesse, implementato secondo i requisiti della norma BS-OHSAS 18001. I contenuti, le modalità, le tempistiche prescritte e la documentazione richiesta sono dettagliati nell'**Allegato n. 18** "Prescrizioni relative ai sistemi di gestione per la qualità l'ambiente e la salute e sicurezza del lavoro per appalti (Appalti sotto soglia comunitaria)" (PPA. 0001942).

2. In caso di mancata correzione delle Non Conformità rilevate sul Sistema di Gestione Salute e Sicurezza del Lavoro, con le modalità e nei tempi stabiliti, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente o impartite dagli Organismi di Vigilanza, sarà applicata, per ciascun caso rilevato, una trattenuta nella misura dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille per ogni giorno di ritardo da calcolarsi sull'importo del primo stato di avanzamento utile.

Tale aliquota verrà trattenuta sull'importo del primo S.A.L. utile e, se dovesse perdurare la situazione di ritardo, su ogni S.A.L. successivo, fino a quando l'Appaltatore non provveda agli adempimenti di cui sopra.

L'importo così trattenuto verrà riaccreditato senza interessi, con il primo S.A.L. utile, ove l'Appaltatore provveda ad eseguire le attività di cui sopra.

La trattenuta di cui sopra relativa a ciascun S.A.L. non potrà in alcun caso superare la misura del 10% dell'importo da corrispondere con il S.A.L. stesso.

In ogni caso, l'applicazione della trattenuta su tre S.A.L. consecutivi, ovvero il raggiungimento del suddetto limite del 10%, comporterà l'imputazione alla penale prevista in apposito atto separato, richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione, degli importi trattenuti ed il relativo incameramento definitivo da parte del Committente.

3. Tutte le prestazioni e tutti gli oneri connessi con quanto fa carico all'Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compensati con i corrispettivi contrattuali.

ARTICOLO 14

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Le varianti in corso d'opera potranno essere ammesse in conformità a quanto previsto dagli artt. 36, 37 e 38 delle Condizioni Generali.

2. Alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante si procederà con perizia differenziale, limitata ai soli lavori effettivamente interessati dalla variante stessa.

3. Nella perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati i prezzi offerti dall'Appaltatore e riportati nell'**Allegato n. 2**.

4. Dopo l'approvazione da parte di Ferrovie di ciascuna variante, si darà atto, con verbale tra le Parti, dell'adozione della variante stessa, delle modificazioni apportate ai progetti, al "Programma lavori", anche agli effetti degli stati di avanzamento lavori di cui al precedente art. 8. Alla redazione del verbale stesso resterà subordinato l'inizio dei lavori in variante.

5. Se l'ammontare delle varianti, valutate come sopra, sommate algebricamente, determina una riduzione o aumento dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 5, detta riduzione o aumento saranno applicati all'importo corrisposto all'Appaltatore.

ARTICOLO 14 *bis*

RITROVAMENTO ARCHEOLOGICO E RISCHIO GEOLOGICO

1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, impedimenti archeologici da qualunque causa determinati, anche se prevedibili, o imprevisti di natura geologica, idrica e/o simili determinino rallentamenti nelle lavorazioni con conseguente prolungamento dei termini contrattuali stabiliti per l'ultimazione dei lavori, nessun indennizzo o compenso spetta all'Appaltatore ove il prolungamento sia contenuto entro il 5 (cinque) per cento della durata complessiva stabilita per l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora il prolungamento dei termini contrattuali superi, invece, il limite di cui al precedente punto del presente articolo, per ogni giorno ulteriore rispetto a detto limite spetta all'Appaltatore un equo compenso nella misura del 30% delle spese generali, da calcolarsi ai sensi dell'art. 29.1, lettera a) delle CGC, ragguagliandolo all'importo dei lavori interessati dagli impedimenti e rallentamenti.

3. In ogni caso, il riconoscimento dell'equo compenso è subordinato alla presentazione da parte dell'Appaltatore di apposita istanza, entro 5 giorni dall'approvazione delle modifiche al programma dei lavori dalle quali risulti un differimento del termine di esecuzione superiore al limite di cui al punto 1 del presente articolo.

4. Resta inteso che con la corresponsione dell'equo compenso (o con la decadenza dal relativo diritto per mancata o intempestiva formulazione dell'istanza di cui sopra), l'Appaltatore dichiara di non aver null'altro a pretendere a qualsiasi titolo per danni e/o maggiori oneri derivanti dagli eventi di cui sopra, pur se la responsabilità degli stessi fosse da accollare a Ferrovie o a soggetti da essa incaricati.

ARTICOLO 14 ter

VARIANTI OPZIONALI

1. Fermo restando il diritto di Ferrovie di ordinare varianti, anche in diminuzione, secondo quanto previsto dall'art. 14 e 15 della presente Convenzione e dagli artt. 36, 37 e 38 delle Condizioni Generali di Contratto, le parti convengono che laddove Ferrovie richieda all'Appaltatore entro 120 giorni n.c. decorrenti dalla data riportata sul primo verbale di consegna dei lavori, l'esecuzione delle opere di finitura e delle opere a verde, così come dettagliate negli **Allegati n. 31 e n. 32** al contratto, tali varianti saranno eseguite dall'Appaltatore entro il termine utile di cui al punto 1 dell'art. 24 della presente Convenzione.
2. Le parti convengono inoltre che laddove Ferrovie richieda all'Appaltatore entro 120 giorni n.c. dalla Consegna dei Lavori, la sostituzione del materiale di copertura della pensilina (alucore in luogo della attuale copertura a sandwich), tale variante sarà eseguita dall'Appaltatore entro il termine utile di cui al punto 3 dell'articolo 24 della presente Convenzione.
3. Le parti convengono altresì che i corrispettivi per le varianti di cui ai precedenti punti 1 e 2, che dovranno essere specificati da Ferrovie all'atto della eventuale richiesta prevista in tali punti, saranno determinati in accordo con quanto previsto nei punti 2 e 3 dell'articolo 14 applicando i prezzi di cui all'**Allegato n. 2** alla presente Convenzione ed in mancanza, i nuovi prezzi formulati ai sensi dell'art. 37 delle CGC. Le Parti convengono che tali corrispettivi non incideranno sul limite del 20% dell'importo contrattuale di cui all'art. 38 delle Condizioni Generali di Contratto.
4. L'Appaltatore dichiara espressamente che non avanzerà alcuna riserva, pretesa, istanza, azione e/o eccezione di qualsivoglia genere e/o specie in relazione alle varianti di cui ai predetti punti.1 e 2, purché siano rispettate da Ferrovie le previsioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 15

DIMINUZIONE DEI LAVORI

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 36 delle CGC, Ferrovie durante l'esecuzione dei lavori può sempre ordinare l'esecuzione di lavori in misura inferiore, rispetto a quella contrattuale prevista, sino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, da determinarsi ai sensi dell'art. 38.7 delle Condizioni Generali, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

ARTICOLO 16

ELABORATI DI DETTAGLIO E MODIFICHE TECNICHE E ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Accettazione degli elaborati di Progetto Esecutivo allegati alla Convenzione.

L'Appaltatore accetta, con la firma della presente Convenzione, tutti gli elaborati del Progetto Esecutivo di Ferrovie allegati alla Convenzione stessa e dichiara espressamente di averne perfetta e particolareggiata conoscenza e di averli singolarmente verificati. Dichiara, pertanto, di riconoscere il Progetto Esecutivo cui si riferiscono gli allegati alla presente Convenzione perfettamente realizzabile nelle tempistiche previste nel programma lavori di cui all'**Allegato n. 6** e di assumere piena e completa responsabilità della sua esecuzione nelle tempistiche previste.

2. Elaborati di dettaglio e connessi obblighi dell'Appaltatore.

1. L'Appaltatore è comunque tenuto, prima di dare inizio ai lavori, ad eseguire una puntuale verifica degli elaborati grafici del progetto di cui al precedente punto 1 ed a predisporre gli elaborati di dettaglio, corredati dalle modalità operative e dai particolari cantieristici e di officina, occorrenti per la costruzione di tutte le opere oggetto dell'appalto, tenendo conto degli adeguamenti resi necessari dalle eventualmente mutate situazioni plano-altimetriche dei luoghi, nonché dalla organizzazione operativa e logistica della cantierizzazione di cui si doterà per realizzare le opere nelle aree di lavoro e nella tempistica temporali oggetto del Contratto.

1bis. Il progetto di dettaglio che verrà redatto dall'Appaltatore dovrà riportare il riferimento chilometrico relativo alle progressive FS dell'intera tratta ferroviaria Roma-Pescara.

1ter. Nel progetto di dettaglio e nella fase costruttiva si dovrà tenere conto di tutte le prescrizioni scaturite dalla Conferenza dei Servizi conclusasi in data 10/04/2014, i cui atti sono riportati in **Allegato n.30**.

2. All'uopo, l'Appaltatore sottoporrà all'esame di Ferrovie gli elaborati di cui al precedente punto, raggruppati per parti funzionali dell'opera, con almeno 120 giorni di anticipo rispetto alla data di loro esecuzione risultante dal programma operativo, mettendo in evidenza quali siano gli elaborati eventualmente modificativi rispetto alle previsioni progettuali e quelli inalterati. Resta inteso che gli elaborati modificativi per il perfetto adeguamento allo stato dei luoghi e alla organizzazione operativa e logistica della cantierizzazione, dovranno essere rigorosamente conformi al Progetto Esecutivo di Ferrovie.

3. L'Appaltatore effettuerà tutti gli ulteriori ed integrativi rilievi, indagini, accertamenti, sperimentazioni e studi di carattere topografico e geotecnico, che si rendessero eventualmente necessari, non solo per redigere gli elaborati di dettaglio di cui al precedente punto 2.1, ma anche per individuare preliminarmente eventuali difficoltà o situazioni sfavorevoli ed assicurare, nel corso dei lavori, le migliori condizioni di insediamento delle opere, l'agevole e puntuale esecuzione, nella tempistica prevista dal programma

contrattuale di cui all'**Allegato n. 6**, la perfetta riuscita e la stabilità nel tempo delle opere stesse, il rispetto degli specifici coefficienti di sicurezza adottati per i materiali previsti nel Progetto Esecutivo allegato alla presente Convenzione.

4. L'Appaltatore sarà assoggettato alla detrazione provvisoria di cui all'art. 18, lett. b), punto 10, oltre agli eventuali maggiori oneri, diretti o riflessi, che derivassero dall'intempestiva redazione di tali elaborati rispetto allo sviluppo dei lavori.

5. Gli elaborati e le relazioni dovranno essere forniti dall'Appaltatore con le modalità indicate al successivo art. 16-*ter* e agli allegati ivi richiamati.

6. Il direttore dei lavori comunicherà il benestare per l'esecuzione degli elaborati in discorso o ne chiederà le modifiche entro 30 giorni dal ricevimento; entro 10 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione l'Appaltatore provvederà ad aggiornare gli elaborati secondo le osservazioni ricevute. Entro ulteriori 10 giorni il direttore dei lavori comunicherà la propria approvazione degli elaborati aggiornati o modificati.

7. L'Appaltatore non potrà dare inizio alla realizzazione delle opere se non riceverà in restituzione gli elaborati approvati dal direttore dei lavori, con riportato il timbro "Valido per la costruzione" anche sugli elaborati non rieditati.

8. In cantiere dovrà essere disponibile il progetto, con il timbro "Valido per la costruzione", nell'ultima versione approvata dalla direzione lavori e non potranno essere eseguite opere difformi da tale progetto.

9. L'approvazione da parte di Ferrovie degli elaborati redatti dall'Appaltatore non esime quest'ultimo dalle proprie responsabilità in ordine alla realizzazione di opere e impianti nel rispetto del progetto di cui al punto 16.1, ed in ordine alla rispondenza degli stessi alle condizioni di efficienza, sicurezza e conformità alle normative vigenti.

3. Altri obblighi dell'Appaltatore.

1. Ferma restando l'autonoma ed esclusiva responsabilità di Ferrovie per le procedure autorizzatorie a monte della dichiarazione di pubblica utilità, necessarie per la localizzazione urbanistica delle opere, competono all'Appaltatore tutti gli adempimenti per ottenere eventuali permessi per l'attuazione della fase esecutiva e per l'espletamento delle singole attività interne ed esterne ai cantieri, necessarie a termini di leggi, regolamenti e usi. L'Appaltatore, pertanto, è responsabile di tali adempimenti e non potrà avanzare nei confronti di Ferrovie alcuna azione di rivalsa per ritardi od omissioni comunque verificatisi.

2. Restano del pari di competenza dell'Appaltatore gli accordi operativi con gli enti pubblici o privati titolari di pubblici servizi e con terzi in genere, per coordinare i tempi e le modalità esecutive necessarie per gli spostamenti provvisori e/o definitivi dei sottoservizi interferenti con le opere oggetto del presente appalto ed il conseguente eventuale adeguamento degli elaborati del progetto di cui al punto 16.1; l'Appaltatore, nell'espletamento di tutte le pratiche relative, dovrà tenere preventivamente e costantemente informato il DL e attenersi alle direttive che al riguardo saranno impartite.

3. Resta inteso che l'Appaltatore, su segnalazione del DL, è tenuto ad effettuare, sebbene non previsti nei progetti, i necessari interventi per adeguare le opere e gli impianti alle condizioni di efficienza e sicurezza in qualsiasi momento, fino al collaudo di cui agli artt. 48 e ss. delle CGC, nel caso siano riscontrate difformità delle opere rispetto a quanto prescritto dagli elaborati muniti del timbro "Valido per la costruzione", dagli ordini di servizio o dai capitolati.

4. Modalità di redazione degli elaborati di dettaglio.

4.1. L'Appaltatore redigerà, sotto la sorveglianza del personale di Ferrovie che avrà accesso ai locali deputati a tale attività, gli elaborati di dettaglio di cui al punto 16.2.1, con un proprio tecnico che firmerà come "redattore", utilizzando il cartiglio e la codifica di Ferrovie (**Allegato n. 22.1 e n. 22.2**) con la dizione "elaborati di dettaglio del Progetto Esecutivo". Il "redattore" dovrà essere un tecnico laureato in ingegneria, iscritto all'Albo professionale e dotato di specifica e comprovata esperienza maturata per lavori simili o analoghi a quelli di cui al presente Contratto.

4.2. Qualora nella redazione degli elaborati di dettaglio di cui al punto 16.2.1 dovessero essere inserite delle modifiche tecniche di cui al successivo punto 16.5, previo formale benestare del Direttore dei lavori, Ferrovie fornirà i files degli elaborati del Progetto Esecutivo da modificare e l'Appaltatore avrà l'onere di redigere le nuove revisioni degli elaborati del Progetto Esecutivo con un proprio tecnico che firmerà come "redattore". Detti elaborati saranno sottoposti all'autorizzazione del Direttore dei Lavori, utilizzando il cartiglio e la codifica di Ferrovie (**Allegato n. 22.1 e n. 22.2**) con la dizione "Progetto Esecutivo". Gli elaborati così modificati saranno riemessi con indice di revisione successivo.

4.3. L'Appaltatore è tenuto ad apportare tutte le modifiche disposte dal Direttore dei Lavori, anche successivamente al benestare agli elaborati di cui sopra da esso redatti.

5. p.m.

6. Modifiche tecniche.

6.1. Si intendono per modifiche tecniche unicamente gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori, anche a seguito di valutazione di apposita proposta dell'Appaltatore ad esito delle verifiche di cui al precedente punto 2.1, per risolvere aspetti di dettaglio, di importo contenuto entro il 5% delle singole categorie di lavoro dell'appalto, che non comportino un aumento dell'importo del Contratto.

6.2. Dette categorie, intese come raggruppamenti di lavorazioni omogenee, sono definite, ai soli fini delle valutazioni di cui all'art. 36.5 delle CGC, nell'**Allegato n. 15** "Categorie di Lavoro". Gli importi indicati per ogni categoria di lavoro sono da intendersi validi ai soli fini di quanto sopra e saranno assoggettati convenzionalmente al ribasso d'asta di cui all'art. 5.

6.3. L'importo complessivo delle modifiche tecniche riguardanti le diverse categorie di lavoro non dovrà comportare un conguaglio positivo. La somma delle variazioni, per ciascuna opera (livello 7 di WBS) conseguenti alle modifiche tecniche, non potrà essere positiva, a meno che in altre opere non si accerti il verificarsi di un conguaglio negativo di importo pari o superiore. A partire dal SAL con cui si contabilizza

l'80% dell'importo complessivo dei lavori ed in ciascuno dei successivi SAL, sarà effettuata una trattenuta pari all'eventuale bilancio negativo delle Modifiche Tecniche adottate fino al quel momento. Eventuali conguagli negativi sui prezzi a corpo comporteranno conseguenti detrazioni in sede di liquidazione finale, fermo restando il rispetto del limite di un quinto dell'importo dell'appalto di cui all'art. 38 delle CGC.

6.4. L'Appaltatore dovrà corredare le modifiche tecniche, oltre che con i relativi elaborati modificati, con:

- un rapporto di modifica tecnica in cui siano descritte le modifiche apportate, corredato dalle integrazioni di indagini, rilievi, autorizzazioni e quant'altro necessario con riferimento alle disposizioni della Direzione Lavori di Ferrovie;
- perizie differenziali, relative alle sole parti modificate, da redigere applicando alle quantità i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore (**Allegato n. 2**) o gli eventuali nuovi prezzi determinati con i criteri di cui all'art. 37 delle CGC, recanti anche l'indicazione delle variazioni delle singole categorie come sopra definite.

6.5. Gli elaborati modificati saranno redatti come indicato al precedente punto 16.4.

7. p.m.

8. Disegni “as built” (“come costruito”).

8.1. Gli elaborati del progetto di cui al punto 16.1 devono essere rigorosamente rispettati nell'aggiornamento del progetto in fase costruttiva e devono consentire a Ferrovie l'immediato controllo sulle modalità esecutive dell'opera e di ogni sua singola parte.

8.2. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire a Ferrovie gli elaborati as-built nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- per le opere da sottoporre a collaudo statico ai sensi delle vigenti leggi, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima della data prevista per l'inizio delle attività di collaudo statico delle stesse;
- per gli impianti tecnologici, contestualmente alla Dichiarazione di Completamento;
- per tutte le altre opere, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima della data prevista per l'emissione dell'ultimo S.A.L. relativo alla singola opera di riferimento.

8.3. Gli elaborati del progetto “as built” si riferiscono alla nuova infrastruttura ferroviaria in tutte le sue parti e alle eventuali opere realizzate fuori linea e dovranno essere redatti come descritto nel Documento “Specificata Tecnica – Elaborati as-built” (**Allegato n. 23**).

8.4. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Progetto “as built” redatto secondo le modalità anzi dette sarà applicata la penale prevista in apposito atto separato, richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione, da contabilizzare sul primo SAL utile.

8.5. Gli elaborati as-built devono essere visti dalla Direzione Lavori per verifica di corrispondenza fra quanto rappresentato e quanto realizzato.

8.6. Gli elaborati di cui sopra dovranno essere rettificati, a cura e spese dell'Appaltatore, con le eventuali modifiche e aggiornamenti intervenuti fino alla data del verbale di ultimazione dei lavori e con le modifiche che venissero introdotte negli impianti, a seguito di indicazioni delle Commissioni di Verifica

Tecnica o per l'esecuzione dei lavori di riparazione e completamento durante il periodo di manutenzione di cui all'art. 27 delle CGC e fino alla data di effettuazione del collaudo definitivo, il quale non potrà aver luogo se non in presenza dell'intera documentazione allineata e coerente con lo stato corrente degli impianti e delle opere.

8.7. Gli elaborati finali dovranno altresì riportare gli eventuali apparecchi e dispositivi già messi in opera da Ferrovie che, sebbene non facciano parte del complesso dei lavori compresi nell'appalto, completano l'impianto e sono ad esso strettamente connessi.

7.8. Ferrovie potrà liberamente utilizzare il materiale documentale di cui al presente articolo, nonché quello relativo ai progetti delle opere e degli impianti e di tutte le loro parti per tutte le proprie necessità.

9. Oneri a carico dell'Appaltatore.

Si intendono compresi e compensati, nell'importo contrattuale di cui all'art. 5, tutte le spese occorrenti per gli elaborati di dettaglio, i disegni di cantiere, i rilievi e le indagini integrative, le relazioni, le prove, le sperimentazioni ed ogni altro adempimento previsto nel presente articolo, ivi compresi quelli per gli adeguamenti allo stato dei luoghi, nonché per una migliore lettura del Progetto Esecutivo.

10. Valore delle elaborazioni grafiche e progettuali dell'Appaltatore.

10.1. La redazione, a cura ed onere dell'Appaltatore e/o di tecnici da esso incaricati, di qualsiasi elaborato grafico e progettuale modificativo e/o semplicemente attuativo del progetto di Contratto avrà valore meramente propositivo, indipendentemente dal fatto che essa sia o meno prevista nel presente articolo e nel Contratto.

10.2. Gli elaborati di cui al precedente punto diventeranno parte integrante del progetto posto a base del presente Contratto solo allorché il Direttore dei Lavori o, nei casi stabiliti da Ferrovie, il progettista li avranno sottoscritti per approvazione, facendoli in tal modo propri.

ARTICOLO 16 *bis*

ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI E OCCUPAZIONI

TEMPORANEE

1. Acquisizione di immobili e diritti reali

1. Ferrovie, sulla base del piano parcellare **Allegato n. 33** alla presente Convenzione, provvederà all'acquisizione dei beni immobili e dei diritti reali, di proprietà pubblica o privata, eventualmente occorrenti alla realizzazione dei lavori oggetto della presente Convenzione mediante l'emanazione, l'esecuzione di decreti di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 22 *bis*, del D.P.R. 327/01 e s.m.i..

2. Ferrovie provvederà alle predette occupazioni in modo da ottenere la disponibilità delle aree occorrenti per l'esecuzione, anche in progressione cronologica dopo la consegna dei lavori, purché ciò consenta di garantire il regolare sviluppo esecutivo delle prestazioni appaltate.
3. L'Appaltatore, di conseguenza, non potrà reclamare danni o ritardi esecutivi per difficoltà derivanti alla propria attività, quando Ferrovie abbia provveduto, al momento della consegna dei lavori, a rendere disponibile all'Appaltatore medesimo almeno l'80% della superficie delle aree occorrenti per l'intera opera appaltata, e previste nel piano parcellare di espropri (**Allegato n. 33**), o eventualmente quella minor superficie che consenta comunque il regolare avvio dei lavori in coerenza con il programma lavori allegato alla presente Convenzione; purché, in entrambe le ipotesi, la rimanente superficie sia consegnata in progressione temporale in accordo con il predetto programma. In caso di ritardata consegna della rimanente superficie, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, qualora il ritardo sia dovuto a fatti non imputabili a Ferrovie.
4. Qualora, in relazione alla propria organizzazione e per necessità operative connesse con il rispetto dei tempi di ultimazione delle prestazioni appaltate, l'Appaltatore ritenesse necessaria una diversa successione nell'ottenimento delle aree non ancora disponibili al momento della consegna lavori, tale diversa successione potrà essere concordata con il Direttore dei Lavori nell'ambito dell'approntamento del Programma di dettaglio di cui all'art. 18.
5. L'Appaltatore provvederà, a propria cura e spese, sulla base delle indicazioni fornite da Ferrovie e conformemente alle vigenti normative catastali, all'inserimento in mappa di tutti gli immobili da accatastare oggetto dell'appalto ed al loro successivo accatastamento presso l'Ufficio del Territorio, nonché ad espletare e definire tutte le procedure per l'ottenimento dell'abitabilità ed agibilità degli immobili medesimi.
6. L'Appaltatore provvederà altresì, a propria cura e spese, alle denunce di variazione o demolizione relative ai fabbricati interessati dai lavori della presente Convenzione.
7. Per tali operazioni catastali l'Appaltatore è tenuto a sottoporre a Ferrovie, per una preventiva verifica ed approvazione, tutta la connessa documentazione prima della presentazione ai competenti uffici tecnici erariali.
8. L'Appaltatore dovrà fornire a Ferrovie, entro un anno dalla realizzazione delle opere, la documentazione catastale comprovante gli avvenuti inserimenti in mappa, accatastamenti e/o variazioni o demolizioni dei fabbricati.
9. L'Appaltatore è tenuto pure, a propria cura e spese, a materializzare sul terreno, secondo le documentazioni ed indicazioni fornite da Ferrovie, con idonei cippi lapidei del tipo in uso presso Ferrovie o con altri sistemi che verranno concordati con il Direttore dei Lavori, la linea di confine delle zone di terreno espropriate o acquisite nonché delle aree di proprietà ferroviaria interessate dai lavori.

2. Occupazioni temporanee.

1. Le occupazioni e le servitù temporanee, non previste nel piano parcellare di esproprio (**Allegato n. 33**), necessarie per l'esecuzione dei lavori e per necessità di cantiere, per le strade di servizio, o per depositi o per estrazione di materiali, saranno eseguite a cura e spese dell'Appaltatore e si intendono comprese e compensate nei prezzi da questi offerti.

2. Conformemente a quanto sopra, qualora Ferrovie decida nel corso dell'appalto di mettere a disposizione in tutto o in parte le aree necessarie per gli usi di cui sopra, saranno addebitati all'Appaltatore medesimo i relativi costi od oneri d'uso (locazioni), sia che si tratti di aree di terzi sia che si tratti di aree di proprietà Ferrovie.

ARTICOLO 16 *ter*

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Nell'ambito della consegna degli elaborati di dettaglio e dell'as-built l'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori n. 3 copie su supporto cartaceo e n. 1 copia su supporto informatico nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'**Allegato 22**. Laddove, in detto allegato, si faccia riferimento al sistema PDM (Project Document Management) tale riferimento è riferito alla consegna degli elaborati su supporto informatico.

ARTICOLO 17

RISERVE DELL'APPALTATORE

1. Salva l'applicazione delle disposizioni in materia di accordo bonario di cui al successivo art. 17 *bis*, le riserve dell'Appaltatore si intenderanno respinte ove, entro i sessanta giorni successivi alla formulazione di ciascuna riserva, il Direttore dei Lavori non abbia con apposito Ordine di Servizio – i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità – comunicato l'accoglimento totale o parziale delle richieste oggetto delle riserve.

2. In ogni caso, il Direttore dei Lavori ha facoltà di comunicare a mezzo Ordine di Servizio - i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità – le ragioni di reiezione di ciascuna riserva.

3. L'importo complessivo delle riserve non può essere superiore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, incrementato dell'importo relativo ad eventuali varianti in corso d'opera nonché dei compensi

eventualmente riconosciuti all'Appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di risarcimento danni.

ARTICOLO 17 bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDO BONARIO

Considerato che per gli appalti di importo inferiore a 10 (dieci) milioni di euro la costituzione della Commissione di cui all'art. 240, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è solo facoltativa, resta espressamente convenuto che qualora Ferrovie, verificatesi le condizioni per l'avvio della procedura di accordo bonario, non promuova la costituzione di detta Commissione, la proposta motivata di accordo bonario sarà formulata direttamente dal soggetto che svolge le funzioni di responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione, acquisita la relazione del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo.

ARTICOLO 18

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI

A) Programma Operativo.

1. L'Appaltatore è tenuto, entro 30 (trenta) giorni n.c. dalla richiesta del Direttore dei Lavori e comunque al più tardi entro 30 giorni n.c. dalla data di consegna dei lavori, a presentare a Ferrovie il Programma Operativo redatto a livello di tratto d'opera/parte d'opera (livello 7/8 e 9 di WBS con individuazione delle parti omologhe) nel rispetto del Programma dei Lavori Contrattuale allegato alla presente Convenzione (**Allegato n. 6**) e secondo quanto di seguito indicato.

2. Il Programma Operativo dovrà essere articolato in funzione dei termini utili di cui all'art. 24 della presente Convenzione, nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da quanto previsto dal Progetto di Ferrovie (**Allegato n. 5**), e da quanto stabilito con il presente Contratto e dall'art. 19 delle CGC.

3. Il Programma Operativo sarà redatto utilizzando il software Win Project in formato editabile, indicando, tramite reticoli logici, il Percorso Critico del Programma. Per ogni singola attività lavorativa riportata nel Programma Operativo si dovranno indicare ed evidenziare, oltre a quanto indicato nella "Specificazione Tecnica per la stesura dei programmi lavori" (**Allegato n. 11**), i seguenti elementi:

- quantità;
- produttività per squadra di lavoro espressa in quantità/g n.c.;

- turni di lavoro;
- scorrimento ammesso;
- peso economico (millesimi indicati nelle tabelle di salizzazione);
- manodopera (numero e qualifica delle risorse dedicate alla realizzazione dell'attività);
- attrezzature e mezzi di cantiere (numero e tipologia delle attrezzature/mezzi principali dedicati alla realizzazione dell'attività).

Il Programma Operativo dovrà inoltre essere corredato dalla curva di "Produzione" (SIL) e dagli istogrammi della manodopera e delle attrezzature mezzi. La curva dovrà avere un andamento tale da garantire una sostanziale coerenza con la curva desumibile dal Programma Lavori posto a base di gara, al massimo potrà discostarsi da quest'ultima entro i limiti riportati nella tabella sottostante.

Tempo	25% T _u	50% T _u	75% T _u
Δ produzione % rispetto alla curva di produzione desunta dal PL di gara	- 10%	-5%	-2,5%

T_u rappresenta il tempo utile contrattuale in giorni n.c. di cui all'art. 24

4. Unitamente al Programma Operativo, l'Appaltatore dovrà, tramite consegna di apposite tabelle, esplicitare i valori percentuali da attribuire alle singole attività costituenti le parti d'opera (livello 9 e successivi di WBS comunque con unità minima non frazionabile di attività aventi durata inferiore a 7 giorni n.c.) ai fini della definizione della curva SIL. Tali tabelle potranno essere redatte in analogia ai tipologici trasmessi dal DL in occasione della consegna dei lavori.

5. Il Programma Operativo dovrà tenere conto, tra l'altro, dei tempi e delle modalità esecutive connesse agli spostamenti dei sottoservizi realizzati dagli Enti erogatori, delle procedure di occupazione temporanea degli immobili di proprietà di terzi, nonché delle procedure di sgombero di quelli di proprietà ferroviaria, e quindi della disponibilità delle aree occorrenti e delle attività intermedie dei Tecnici Verificatori degli impianti tecnologici.

Infine, nel Programma Operativo dovranno essere evidenziate anche le attività della progettazione costruttiva di dettaglio, autorizzazione permessi (anche qualifiche impianti betonaggio e prefabbricazione, cave, ecc.), approvvigionamento materiali ed affidamento subappalti.

6. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma Operativo e dei relativi documenti verrà applicata la penale prevista in apposito atto separato, richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione, da effettuarsi con il primo Stato di Avanzamento Lavori utile.

7. Ferrovie, entro 15 giorni n.c. dalla presentazione del Programma Operativo effettuerà la verifica di congruenza del Programma Operativo rispetto al Programma dei Lavori Contrattuale (**Allegato n. 6**) e ne comunicherà l'esito all'Appaltatore.

8. Qualora Ferrovie dovesse richiedere delle modifiche/integrazioni al Programma Operativo, queste saranno a totale carico dell'Appaltatore, che non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta. In nessun caso, comunque, le eventuali modifiche/integrazioni daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.

9. L'Appaltatore provvederà ad apportare le eventuali modifiche/integrazioni richieste entro 10 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa comunicazione di Ferrovie. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale prevista in apposito atto separato, richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione.

10. Una volta emesso nella sua versione finale ed approvato da Ferrovie, detto Programma Operativo costituirà il riferimento da seguire per tutta la durata dell'appalto.

B) Aggiornamento del Programma Operativo.

1. Il controllo dell'avanzamento effettivo dei lavori sarà effettuato per confronto con quelli programmati e definiti nel Programma Operativo e relativi documenti, utilizzando l'analisi dei tempi, per segnalare eventuali criticità, l'analisi delle quantità per rilevare in percentuale gli scostamenti tra quantità programmate e realizzate, e l'analisi delle risorse e delle attrezzature, per rilevare gli scostamenti tra risorse ed attrezzature programmate e quelle effettivamente impiegate.

2. A tale scopo, l'Appaltatore consegnerà mensilmente a Ferrovie il Programma Operativo aggiornato (avanzamenti delle singole attività) entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla fine del mese di riferimento. Consegnerà inoltre un rapporto di costruzioni, completo di curva a "S" e di tabelle riepilogative dei confronti di cui ai precedenti punti, con indicate le eventuali criticità nel rispetto dei tempi, corredate di proposte per il recupero dei ritardi. Per la determinazione degli importi da prendere in considerazione ai fini del SIL, si considerano le opere eseguite ancorché non contabilizzabili e le forniture in deposito fiduciario (ove previste contrattualmente).

3. Giornalmente dovrà essere reso disponibile dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori un rapporto giornaliero, sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di Cantiere, delle presenze del personale dello stesso Appaltatore e dei subappaltatori presenti in cantiere, suddiviso per qualifiche, nonché dei mezzi d'opera suddivisi per tipologia e prestazioni.

4. Il Direttore dei Lavori, qualora riscontrasse, durante l'esecuzione dei lavori, carenze di attrezzature, mezzi e mano d'opera rispetto alle previsioni effettuate, che possano incidere negativamente sull'andamento dei lavori e quindi nel rispetto dei termini contrattuali, le segnalerà con Ordine di Servizio cui l'Appaltatore sarà tenuto a dare tempestivo adempimento. Qualsiasi ritardo derivante dalle suddette carenze sarà imputato all'Appaltatore.

5. Ogni trimestre sarà effettuato, entro 10 giorni n.c. dalla fine del trimestre di riferimento, un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore per confrontare l'avanzamento dei lavori con il Programma Operativo. In tale occasione, e con almeno 7 giorni n.c. di anticipo rispetto alla data del

contraddittorio, l'Appaltatore dovrà produrre e trasmettere un "Rapporto di Avanzamento Costruzione Trimestrale" completo di curva a "S" (SIL) aggiornata e attestante l'effettivo avanzamento dei lavori (dato ottenuto applicando i "pesi" precedentemente dichiarati"). In tale rapporto, pertanto, l'Appaltatore darà evidenza del confronto tra le produttività programmate e quelle conseguite nel trimestre di osservazione.

6. In sede di contraddittorio, l'Appaltatore e il Direttore Lavori procederanno al confronto tra la produzione prevista, prendendo a riferimento la curva SIL associata al Programma Operativo di cui al precedente punto A.3, e quella effettiva conseguita alla scadenza trimestrale di riferimento. Inoltre, saranno confrontate le produttività/quantità programmate e dichiarate dall'Appaltatore con quelle realmente conseguite con riferimento alle attività sul percorso critico.

7. Il riscontro, in occasione della verifica trimestrale, di ritardi nella produzione (confronto fra curve SIL) o nell'ultimazione dei lavori (confronto tra produttività per le sole attività sul percorso critico) rispetto ai termini parziali o finali, fissati nella Convenzione, comporterà per l'Appaltatore l'obbligo di presentare le proprie giustificazioni entro 7 giorni dall'intervenuto contraddittorio. Nel caso in cui il ritardo su alcune attività si sia verificato per cause non imputabili all'Appaltatore né a Ferrovie, le predette giustificazioni dovranno comprendere le analisi che dimostrino l'impossibilità di allocare risorse e/o mezzi su altre attività al fine di conseguire la produzione prevista.

8. Nel caso in cui il ritardo si sia verificato per cause imputabili all'Appaltatore, al fine di rispettare i termini utili contrattuali e non incorrere nelle penalità previste in apposito atto separato, richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione, quest'ultimo è tenuto a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla data della verifica trimestrale, la riprevisione con l'indicazione degli incrementi operativi, di attrezzature, mezzi d'opera e turni di manodopera necessari per conseguire il recupero del ritardo nel periodo successivo, e ad indicare la nuova programmazione temporale mensile dell'avanzamento fisico, della produzione e dell'avanzamento economico.

9. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati ai precedenti punti B)2, B)5, B)7 e B)8, l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista in apposito atto separato, richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione, da applicarsi a valere sull'importo del primo SAL utile.

10. Qualora in occasione di due verifiche trimestrali successive, la Direzione Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore, riscontri un ritardo nel confronto tra le curve SIL, applicherà una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell'importo dello stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. Qualora invece dal confronto tra le produttività, relative ad attività sul percorso critico, emergano valori di consuntivo inferiori e quelli pianificati (nonostante i valori di produzione SIL pianificati e conseguiti risultino allineati), che comportino uno slittamento dei tempi nell'ultimazione dei lavori così come definiti al successivo articolo 24, il Direttore Lavori sulla base di valutazioni in ordine alle azioni di recupero proposte e messe in atto dall'Appaltatore a valle della precedente verifica trimestrale, nonché in ordine alle nuove proposte di recupero da presentare come

previsto dal precedente punto B) 8, potrà rimandare alla successiva verifica trimestrale l'applicazione della eventuale trattenuta definita come sopra.

11. La stessa percentuale sarà trattenuta su tutti gli stati di avanzamento successivi fino a quando, in occasione della verifica trimestrale, si accerterà in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, il conseguimento del recupero del ritardo.

12. In caso di recupero totale del ritardo, la somma delle trattenute effettuate verrà riaccredita all'Appaltatore, senza interessi.

13. Ai sensi dell'art. 19.4 delle CGC, la trattenuta di cui ai precedenti punti 10 e 11, relativa a ciascun S.A.L., non potrà in alcun caso superare la misura del 10% da corrispondere con il S.A.L. stesso. Ai sensi dell'art. 19 delle CGC, in caso di mancato recupero dei ritardi allo scadere del termine di ultimazione generale e/o dei singoli termini di ultimazione parziale di cui al successivo art. 24, gli importi trattenuti provvisoriamente saranno imputati alla penale prevista in apposito atto separato, richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione per il mancato rispetto del termine stesso ed incamerati definitivamente dal Committente.

14. Qualora il rapporto tra la produzione effettiva e quella programmata risultasse inferiore a 0,50 in occasione di due verifiche in contraddittorio successive, Ferrovie avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 28 e degli articoli 60 e 61 delle CGC.

ARTICOLO 19

ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

Ferrovie si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna l'opera anteriormente alle operazioni di collaudo, ai sensi dell'art. 48.6 delle CGC.

ARTICOLO 20

ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CON DOCUMENTI DI

PIANIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

A. SISTEMA DI GESTIONE DEL SISTEMA PER LA QUALITÀ

1. L'Appaltatore è tenuto a gestire le attività oggetto dell'appalto in modo pianificato, controllato e documentato al fine di raggiungere gli obiettivi di tempi, costi e prestazioni richiesti contrattualmente, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001, vigente alla data di stipula del Contratto.

2. I lavori, le forniture dei materiali ed ogni altra prestazione complementare oggetto del presente Contratto devono essere eseguiti in conformità all'allegato "Prescrizioni relative ai sistemi di gestione per la qualità l'ambiente e la salute e sicurezza del lavoro per appalti (Appalti sotto soglia comunitaria) (PPA. 0001942)" (**Allegato n. 18**).

3. L'Appaltatore è tenuto a consegnare al DL il Piano Integrato di gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza, secondo i tempi indicati nelle "Prescrizioni". Entro **30 (trenta)** giorni dalla ricezione del Piano Integrato di gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e sicurezza, il D.L. provvederà ad approvarla integralmente ovvero richiederà all'Appaltatore le necessarie integrazioni o modifiche, che questi dovrà trasmettere nel termine di **20 (venti)** giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

4. Qualora il Piano Integrato di gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e sicurezza non venga inviato nei termini previsti o qualora le eventuali integrazioni e modifiche richieste dal D.L. non vengano trasmesse entro il termine di **20 (venti)** giorni dal ricevimento della relativa richiesta, sarà applicata all'Appaltatore la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione.

5. L'Appaltatore dovrà registrare i controlli sui Piani di Controllo Qualità e nella documentazione/certificazione in essi richiamati. Detti Piani di Controllo vanno predisposti, utilizzati e gestiti secondo l'**Allegato n. 17.1** "Specifiche per la redazione, emissione e gestione dei Piani di Controllo Qualità" (PPA 000514).

6. Qualora, a seguito di verifica ispettiva, vengano riscontrate inadempienze, carenze o inadeguatezze nel rispetto delle prescrizioni contrattuali o di quanto riportato nei documenti predisposti dall'Appaltatore, l'Appaltatore stesso, entro 15 giorni dalla ricezione del rapporto di Verifica Ispettiva, redigerà un Piano di Azioni Correttive, con inclusi i tempi di attuazione delle stesse, al fine di ovviare alle carenze riscontrate. Tale Piano di Azioni Correttive sarà approvato dalla DL, salvo eventuali richieste di modifiche ed/o integrazioni. I tempi di attuazione delle Azioni Correttive proposte dall'Appaltatore non potranno comunque superare i 90 giorni dalla approvazione del Piano di Azione Correttive. In occasione di successive Verifiche Ispettive di monitoraggio, sarà valutata l'efficacia delle azioni correttive approvate. L'Appaltatore dovrà dare evidenza della pianificazione ed effettuazione di Verifiche Interne, svolte anche al fine di verificare l'efficacia delle azioni correttive attuate.

7. Nel caso in cui il Piano delle Azioni Correttive venga trasmesso dall'Appaltatore oltre i 15 giorni previsti, o nel caso in cui le azioni correttive approvate dal DL non vengano attuate nei tempi definiti nel Piano stesso, troverà applicazione la penale prevista in apposito atto separato, richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione.

B. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DI PRODOTTO

1. Le parti d'opera (livello 9 di WBS di progetto) su cui risulta aperta una non conformità non possono essere contabilizzate fino alla chiusura della stessa. Nel caso in cui la non conformità non venga chiusa entro il termine dei lavori dell'appalto il valore della parte d'opera su cui è stata aperta la NC stessa verrà trattenuto in attesa della valutazione in sede di collaudo. Non potranno essere iniziati e/o proseguiti lavori che una volta terminati non permettano una risoluzione efficace delle non conformità riscontrate.

2. Qualora il DL riscontri fasi di lavorazione e/o prodotti non conformi, dichiarati conformi dall'Appaltatore attraverso documenti di registrazione della Qualità (Schede di Controllo dei PCQ e altri certificati), o qualora riscontri documenti di registrazione della qualità compilati prima delle relative prove e attività di controllo, per ogni non conformità sarà applicata la penale prevista in apposito atto separato, richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione, fermo restando l'applicazione di quanto previsto all'art. 59 delle CGC.

3. L'applicazione consecutiva nell'arco di sei mesi lavorativi di tre penalità conseguenti al verificarsi dei casi di cui al precedente punto comporterà per Ferrovie la facoltà di richiedere la sostituzione del Responsabile del Controllo Qualità dell'Appaltatore.

4. Per le Non Conformità, le cui proposte di risoluzione risultano approvate dal DL, in quanto tecnicamente accettabili perché i difetti residui non sono pregiudizievoli per la stabilità dell'opera e/o per la futura regolarità dell'esercizio ferroviario, ma che comportano un onere aggiuntivo per Ferrovie in termini di manutenzione, durabilità, estetica, ecc. e/o comunque "prestazioni misurate" inferiori a quelle "attese" (capitolati tecnici, progetto, specifiche tecniche), sarà applicata una trattenuta cautelativa quale anticipo del deprezzamento che sarà oggetto di valutazione in sede di Collaudo da parte della Commissione di Collaudo, tenuto conto del valore dell'opera (parte d'opera) interessata e/o dei maggiori oneri da sostenere per la manutenzione da parte di Ferrovie.

La trattenuta cautelativa sarà applicata sul primo SAL utile da parte della DL e sarà pari al 5% del corrispettivo relativo alla parte d'opera gravata da NC, senza diritto dell'Appaltatore ad alcun indennizzo o risarcimento di sorta.

5. Nel caso Ferrovie rilevi il mancato rispetto dei tempi previsti nella chiusura di non conformità ritenute critiche o l'eccessivo protrarsi nell'attuazione di azioni correttive approvate, verrà trasmessa opportuna comunicazione all'Ente certificatore dell'Appaltatore e, in casi ritenuti particolarmente gravi, verrà informato anche ACCREDIA.

6. In casi di particolare urgenza legati all'esercizio ferroviario od alla sicurezza la DL può decidere immediatamente il tipo di risoluzione della NC senza attendere la relativa proposta da parte dell'Appaltatore; in questo caso l'Appaltatore è tenuto ad adottarla senza ulteriore compenso, indennizzo o risarcimento di sorta.

7. Ai fini del pagamento di ciascun SAL, l'Appaltatore è tenuto a consentire, in ogni momento, a "Ferrovie" l'accesso ai documenti contenuti nei dossier delle registrazioni del Sistema di Gestione

Integrato relativi alla qualità, all'ambiente e alla sicurezza affinché sia data evidenza che tutti i controlli contrattualmente previsti siano stati eseguiti e registrati nei tempi e che le eventuali Non Conformità siano state risolte in modo efficace; nel caso in cui una di queste condizioni non si verifichi e nel caso in cui l'Appaltatore non consenta questo controllo, "Ferrovie" ha diritto a non procedere al pagamento del SAL relativo all'opera/parte d'opera cui la documentazione si riferisce.

C. CONFORMITÀ ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ

1. Nell'ambito delle attività previste per il soddisfacimento dei requisiti definiti dal D.Lgs. 191 del 8 ottobre 2010, l'Appaltatore è tenuto a garantire la conformità di ogni sottosistema strutturale oggetto dell'appalto a tutte le S.T.I. (Specifica Tecnica di Interoperabilità).

2. Ai fini dell'esecuzione della Verifica d'Interoperabilità, prevista dalla stessa normativa, l'Appaltatore dovrà dare evidenza documentale dell'applicazione delle disposizioni relative alle seguenti fasi:

A) fase di stesura degli elaborati di dettaglio:

- identificazione dei parametri previsti dalle S.T.I. applicabili e il loro soddisfacimento mediante la redazione di apposito dossier, aggiornamento di quello di Progetto Esecutivo (**Allegato n. 17.2**). Tale documentazione andrà fornita, nelle varie revisioni necessarie per la certificazione dell'opera, anche su supporto informatico;

B) fase di fabbricazione:

- identificazione dei componenti che dovranno essere muniti della dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego rilasciata dai fabbricanti, nell'ambito di ciascun sottosistema strutturale;
- consegna della/delle dichiarazione/i CE dei componenti in fase di fornitura;

C) fase costruttiva/installazione:

- definizione delle misure, prove e verifiche ritenute necessarie per soddisfare le prestazioni tecniche e funzionali;
- definizione delle procedure di svolgimento delle misure, prove e verifiche individuate;
- definizione dei criteri di accettazione (valori limite ammissibili, indici di qualità, ecc.);
- individuazione dei documenti di registrazione;
- registrazione delle misure, prove e verifiche eseguite così come richiesto dalle S.T.I.

3. I documenti di Assicurazione Qualità necessari per le verifiche di conformità alle S.T.I, individuati ed elencati nei Piani della Qualità, saranno archiviati secondo le regole descritte alla precedente sezione C e dovranno comprendere e rispettare i requisiti delle S.T.I. applicabili.

4. Con le tempistiche previste per la redazione del Dossier Qualità, è anche richiesta la redazione di un Dossier Tecnico che contenga, per ogni singolo sottosistema strutturale, la tracciabilità del rispetto (con rif. a doc. di progetto/report e misure) dei requisiti essenziali e di interoperabilità prescritti.

ARTICOLO 20 *bis*

MATERIALI

Materiali (classificati a catalogo nell'anagrafica FS) di fornitura da parte di Ferrovie

1. Ferrovie provvederà alla fornitura dei materiali indicati nell'Elenco dei materiali di fornitura RFI (**Allegato n. 24**) nelle quantità previste nel progetto di Ferrovie (**Allegato n. 5**) e nelle maggiori quantità che dovessero risultare necessarie per la realizzazione delle opere in base all'apposito documento "Fabbisogno suppletivo" – come approvato dal Direttore dei Lavori – che l'Appaltatore dovrà presentare unitamente agli elaborati del progetto di dettaglio qualora riscontri delle differenze fra le quantità previste nel progetto di Ferrovie e le quantità che risultano necessarie in base agli elaborati di dettaglio; nel documento "Fabbisogno suppletivo", per ogni materiale interessato, l'Appaltatore dovrà dare puntuale evidenza del raffronto fra le suddette differenti quantità, oltre ad indicare la complessiva maggiore quantità necessaria per la realizzazione delle opere.
2. Le apparecchiature e materiali forniti da Ferrovie saranno consegnati in uno o più siti da scegliere di comune accordo tra Ferrovie e l'Appaltatore. Restano a carico dell'Appaltatore l'eventuale scarico da carro ferroviario o automezzo di Ferrovie, il trasporto fino ai luoghi di deposito e/o alle officine di montaggio, il trasporto e la distribuzione a piè d'opera e l'ordinato accatastamento dei materiali stessi; i relativi oneri si intendono compresi e compensati nelle voci di tariffa.
3. La consegna dei materiali dovrà essere formalizzata mediante la redazione congiunta del "Verbale di Consegna materiali per lavori da effettuare tramite terzi – Mod. VC.01" (**Allegato n. 25**).
4. Nel caso in cui si rendessero necessari spostamenti per eccedenze rispetto ai fabbisogni locali, concordati con l'Appaltatore come sopra detto o per necessità di lavorazione, Ferrovie consegnerà all'Appaltatore le lettere di porto per il trasporto in servizio dei materiali da spostare, restando a carico dell'Appaltatore, anche in tal caso, le operazioni di carico e scarico e i relativi oneri.
5. A decorrere dalla data di sottoscrizione del predetto Verbale di Consegna materiali per lavori da effettuare tramite terzi – Mod. VC.01, l'Appaltatore assume l'obbligo di custodire adeguatamente il materiale preso in consegna, curandone l'accatastamento in maniera ordinata e salvaguardandone l'integrità qualitativa e quantitativa. L'Appaltatore risponderà a tutti gli effetti di legge, in qualità di depositario, della buona conservazione di tale materiale, assumendo a tutto suo carico ogni rischio senza che ciò possa dar luogo, da parte sua, a richieste di compensi di qualsiasi genere.
6. Il materiale consegnato all'Appaltatore dovrà essere tenuto distinto da tutti gli altri materiali di Ferrovie che fossero giacenti, a qualsiasi titolo, nei pressi dei siti concordati ai sensi del precedente punto 2, e l'individuazione dei medesimi dovrà essere supportata, a cura e spese dell'Appaltatore, da apposita

cartellonistica che rechi l'indicazione "Materiale di fornitura RFI consegnati alla Ditta in data per la messa in opera per lavori di"

7. Le richieste dei materiali e delle apparecchiature che Ferrovie fornirà all'Appaltatore, la presa in consegna di questi, il controllo e la restituzione di quelli residuati al termine del lavoro, verranno fatte con le modalità di cui ai seguenti punti.

8. L'Appaltatore dovrà presentare, inseriti nel Piano degli Approvvigionamenti, gli elenchi dei quantitativi dei singoli materiali ed apparecchiature, che Ferrovie si è impegnata a fornire con l'indicazione del sito di consegna preventivamente concordato.

9. Allo scopo di facilitare i controlli e la liquidazione dei lavori, tali elenchi dovranno essere compilati in modo da far risultare, per ogni sito, i quantitativi dei singoli materiali ed apparecchiature (per categorie e progressivi).

10. Gli elenchi conterranno anche il programma di consegna. Ferrovie si riserva il diritto di consegnare all'Appaltatore, anche prima che questi abbia presentato i relativi fabbisogni, tutti o parte dei materiali ed apparecchiature di appalto, salvo conguaglio a fine lavoro.

11. I materiali che Ferrovie fornirà saranno consegnati sciolti all'Appaltatore, il quale sarà tenuto a fare il raggruppamento di quelli che sono destinati a costituire un complesso, intendendosi tale operazione compensata nell'importo contrattuale.

12. All'atto della presa in consegna dei materiali e delle apparecchiature, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire il loro controllo e potrà rifiutare solo quelli che, dopo constatazione in contraddittorio con Ferrovie, risultassero difettosi o non adatti al montaggio.

13. Dopo avvenuta la consegna dei materiali e delle apparecchiature, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni né riserve in merito ad essi o far luogo a contestazioni, e Ferrovie sarà sollevata e indenne da qualsiasi danno derivante da eventuali mancanze sul quantitativo dei materiali ed apparecchiature o da avarie di essi comunque prodottesi.

14. Tutti i materiali ed apparecchiature consegnati restano di proprietà di Ferrovie, che si riserva la facoltà di eseguire, in qualunque tempo, i controlli che riterrà opportuni.

15. In ogni caso, l'Appaltatore resta responsabile della buona conservazione, anche per quanto riguarda furti, danneggiamenti o manomissioni da parte di terzi, di tutti i materiali ed apparecchiature presi in consegna, e ciò fino alla restituzione, per quelli avuti in consegna e non messi in opera, e sino alla ultimazione di tutti i lavori, per gli altri.

16. I materiali forniti da Ferrovie e che al termine dei lavori non dovessero essere stati messi in opera dovranno essere restituiti a Ferrovie da parte dell'Appaltatore in data da concordare fra le Parti, e comunque non oltre la data di sottoscrizione del Verbale di ultimazione lavori.

17. La restituzione dei materiali dovrà essere formalizzata mediante la redazione congiunta del "Verbale di Restituzione dei materiali non utilizzati per lavori effettuati tramite terzi – Mod. VR.01" (**Allegato n. 27**).

In tale Verbale, fra l'altro, dovranno essere citati obbligatoriamente i riferimenti del corrispondente Verbale di Consegna – Mod. VC.01 con il quale sono stati consegnati i materiali di fornitura di Ferrovie occorrenti per l'esecuzione dell'opera.

18. Il materiale oggetto di restituzione – che potrà essere esclusivamente quello fornito da Ferrovie e non quello eventualmente fornito direttamente dall'Appaltatore – dovrà essere perfettamente integro e ben condizionato.

ARTICOLO 20 ter

ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE PER I MATERIALI DI ARMAMENTO E TECNOLOGICI TOLTI D'OPERA

1. Il materiale di armamento e tecnologico tolto d'opera rimane di proprietà esclusiva di Ferrovie. L'Appaltatore restituirà a Ferrovie tutto il materiale di armamento e tecnologico tolto d'opera dall'infrastruttura ferroviaria per essere sottoposto a valutazione tecnica a cura di Ferrovie medesima. La restituzione avverrà tramite redazione congiunta – entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori o comunque ogni 30 (trenta) giorni per i lavori che si protraggono oltre la durata mensile – del “Verbale di Restituzione dei materiali tolti d'opera – Mod. VR.02” (**Allegato n. 26**).

2. Preventivamente all'inizio dei lavori, sarà concordata fra l'Appaltatore e la Direzione Lavori l'individuazione di uno o più siti in cui depositare il materiale d'armamento e tecnologico tolto d'opera in attesa di restituzione a Ferrovie.

3. L'obbligo di custodire il materiale di armamento e tecnologico tolto d'opera dall'infrastruttura nel sito individuato da Ferrovie, è a carico dell'Appaltatore dal momento dello smontaggio dalla sede tecnica e fino all'avvenuta restituzione di cui al precedente punto 1, curandone l'accatastamento in maniera ordinata, per tipi omogenei, distinto da tutti gli altri materiali di Ferrovie che fossero ivi, o nei pressi, giacenti a titolo di scorta di magazzino e comunque ad opportuna distanza dai siti nei quali avviene l'accatastamento dei rifiuti di qualsiasi genere. L'individuazione dei materiali tolti d'opera dovrà essere supportata da apposita cartellonistica, predisposta a cura dell'Appaltatore, che rechi l'indicazione “Materiale tolto d'opera per lavori di ed in attesa di restituzione a RFI per essere sottoposto a valutazione tecnica”.

4. Per tutte le ulteriori prescrizioni ambientali correlate ai lavori oggetto della presente Convenzione, si rimanda a quanto specificato nell'**Allegato n. 9** “Obblighi e Oneri particolari dell'Appaltatore e Disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori”.

ARTICOLO 21

BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI

1. L'Appaltatore dovrà procedere a bonificare da ordigni esplosivi le zone che saranno interessate dal lavoro oggetto della presente Convenzione, secondo il Progetto Esecutivo ed il Capitolato di Costruzione Opere Civili allegati alla presente Convenzione e le eventuali ulteriori prescrizioni che saranno impartite dall'Autorità Militare per il tramite del Direttore dei Lavori.
2. I relativi oneri – ivi espressamente ma non esaustivamente inclusi gli interventi dell'Autorità Militare, i lavori di bonifica e le operazioni necessarie per l'eventuale recupero e sminamento di ordigni – sono compresi nella Voce A Corpo 2 e nelle lavorazioni compensate a misura secondo quanto previsto all'art. 6.
3. L'Appaltatore dovrà esibire al Direttore dei Lavori i certificati di collaudo e le attestazioni circa l'adempimento degli obblighi di cui trattasi, dopo averli richiesti, a proprie cure e spese, all'Autorità Militare competente.
4. Prima dell'inizio delle attività, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione scritta all'Autorità Militare e al Direttore dei Lavori.

ARTICOLO 22

DEVIAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

1. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà verificare a propria cura e spese, con indagini dirette, d'intesa con gli Enti proprietari e/o gestori, la posizione dei sottoservizi interferenti con le infrastrutture ferroviarie o posti in vicinanza delle opere da eseguire.
2. L'Appaltatore è tenuto a coordinare le proprie attività e le modalità esecutive dei lavori con le attività di deviazione e sistemazione dei servizi interferenti con le opere oggetto del presente appalto, quando le suddette attività di deviazione e sistemazione sono eseguite, in tutto o in parte, dagli Enti proprietari e/o gestori ivi compresa RFI.
3. L'inizio dei lavori e le modalità esecutive per la realizzazione delle deviazioni e sistemazioni anzidette dovranno essere concordati dall'Appaltatore con i singoli Enti proprietari e/o gestori, d'intesa con il Direttore dei Lavori, nel rispetto del Progetto Esecutivo e del programma di dettaglio.
4. Prima della realizzazione delle opere per l'esecuzione delle deviazioni e sistemazioni, sia provvisorie sia definitive, l'Appaltatore dovrà tenere conto degli accordi, di carattere generale e particolare già in atto tra Ferrovie e gli Enti o privati proprietari/gestori di sottoservizi, nonché delle autorizzazioni eventualmente già acquisite.

5. L'Appaltatore si adopererà inoltre presso gli Enti proprietari e/o gestori affinché le deviazioni in questione siano realizzate nei termini contrattualmente previsti, procedendo, qualora necessario in relazione alle esigenze degli Enti, anche alla redazione degli elaborati progettuali di dettaglio delle modifiche dei sottoservizi.

5bis. La definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e le relative modalità tecniche potranno essere concordate, qualora ricorrano i presupposti, mediante convocazione di tutti o parte dei soggetti proprietari e/o gestori di sottoservizi interferenti con l'opera da realizzare, titolari di potestà autorizzatoria e di concessione di attraversamento, a seguito di richiesta effettuata ai sensi dell'art. 25, comma 4, del D.P.R. 327/01, dall'Appaltatore munito di apposita procura rilasciata da Ferrovie, al Prefetto territorialmente competente. L'Appaltatore, qualora i lavori di modifica non siano stati avviati entro 60 giorni dalla richiesta avanzata con le modalità di cui sopra, a cura dei soggetti proprietari e/o gestori, dovrà provvedervi direttamente in base alle modalità tecniche convenute con gli stessi soggetti proprietari e/o gestori, preventivamente autorizzato da Ferrovie.

6. Le prestazioni di cui al presente articolo potranno essere effettuate in tutto od in parte a cura degli Enti proprietari e/o gestori dei servizi interferenti, oppure direttamente dall'Appaltatore, con le seguenti modalità:

a) qualora gli spostamenti e/o deviazioni di pubblici servizi interferenti con i lavori non vengano eseguiti, in tutto od in parte, dagli Enti proprietari e/o gestori, l'Appaltatore dovrà provvedere direttamente allo spostamento e/o deviazione dei pubblici servizi in questione (condotte, cunicoli drenanti, fognature, linee elettriche e telefoniche, ecc.) ed alle attività strumentali necessarie per il raggiungimento delle intese con gli Enti proprietari e/o gestori dei servizi stessi. Detti spostamenti e/o deviazioni saranno compensati a misura sulla base dei prezzi unitari offerti dall'Appaltatore;

b) qualora l'importo dei lavori per spostamenti e/o deviazioni di pubblici servizi interferenti con i lavori oggetto dell'appalto sia di modesta entità e non sia stato possibile includerlo nell'importo dell'appalto (art. 5 della presente Convenzione), detti lavori verranno compensati all'Appaltatore secondo quanto indicato per i "Lavori in Economia" all'**Allegato n. 9** alla presente Convenzione.

7. I lavori di adeguamento dei sottoservizi, eseguiti dall'Appaltatore o anche da altre Imprese, possono essere interconnessi tra loro, a causa della contemporaneità degli stessi; l'onere conseguente è a totale carico dell'Appaltatore, in quanto compreso e compensato nei prezzi del presente Contratto.

8. L'Appaltatore resta totalmente responsabile dei danni causati a detti sottoservizi, anche qualora la loro ubicazione non risulti conforme o mancante rispetto a quanto indicato nel Progetto Esecutivo di Ferrovie allegato alla presente Convenzione.

9. Tutte le soggezioni e cautele imposte all'impiego di mezzi d'opera nelle aree interessate dai sottoservizi, ivi comprese le opere provvisorie di protezione dei sottoservizi stessi, sono a carico dell'Appaltatore e sono comprese e compensate nei prezzi del presente Contratto.

10. Tutte le attività che l'Appaltatore effettuerà nella fase realizzativa per la risoluzione delle interferenze dovranno essere elencate in un'apposita distinta, al fine di avere evidenza dei costi effettivamente sostenuti dall'Appaltatore per consentire al Committente gli addebiti degli stessi agli Enti secondo quanto previsto dagli accordi raggiunti.

11. L'Appaltatore, a conclusione dei lavori di risoluzione, dovrà consegnare per ciascun sottoservizio una copia della planimetria che individui la localizzazione del sottoservizio stesso, la relazione descrittiva del sottoservizio, la certificazione di collaudo, ove prevista, i verbali di cui al D.M. 2445/71, ove previsti.

ARTICOLO 23

PROVE E COLLAUDI STATICI

23.1 Prove sui materiali.

1. L'Appaltatore è tenuto a far eseguire, ai sensi delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nella documentazione ad essa allegata ed a norma delle leggi vigenti, tutte le prove ed i controlli sui materiali utilizzati per la realizzazione delle opere oggetto della presente Convenzione.

2. Tutti gli oneri per il prelievo, confezionamento, trasporto di campioni di materiali da sottoporre a prove fisico-chimico-meccaniche, nonché l'esecuzione delle prove stesse, saranno a cura e spesa dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati dai prezzi offerti dall'Appaltatore.

3. Per consentire l'effettuazione delle prove in tempi congruenti con le esigenze di avanzamento dei lavori, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Direzione Lavori un laboratorio attrezzato di cantiere e il relativo personale per l'esecuzione di prove su terre, inerti e calcestruzzi, come indicato all'**Allegato n. 9**.

4. Al fine di consentire la pianificazione dei controlli da parte della Direzione Lavori, alla fine di ogni settimana lavorativa l'Appaltatore dovrà fornire il programma di dettaglio delle lavorazioni che eseguirà nelle due settimane successive e la conferma di quelle previste nella settimana successiva.

5. Per ogni lavorazione dovranno essere indicate tutte le prove prescritte dal Contratto e dalle norme di legge.

6. Tutte le prove elencate nel "Catalogo Prestazioni e Prove Laboratorio Infrastruttura" (**Allegato n. 16**), nonché le prove che il Direttore Lavori riterrà opportuno far eseguire all'Appaltatore su campioni di rocce e terre, di acciai o di altri materiali, di conglomerati cementizi o bituminosi, di misti cementati e simili, oltre quelle che l'Appaltatore è tenuto a fare eseguire sistematicamente ai sensi delle prescrizioni di cui al presente Contratto ed a norma delle Leggi vigenti, dovranno effettuarsi a cura e spese dell'Appaltatore stesso, comprese le spese di imballaggio e trasporto dei campioni, presso il laboratorio Infrastruttura di Italcertifer S.p.A. o, in alternativa, previa autorizzazione del Direttore Lavori e, qualora non si tratti di prove finalizzate alla Certificazione di prodotti e/o sistemi, presso altri laboratori ufficiali e/o autorizzati ai

sensi dell'art. 59 del DPR. 380/2001. Il/I laboratorio/i sarà/saranno scelto/i dal Direttore dei Lavori in una lista proposta dall'Appaltatore (con almeno tre laboratori) e presenti nella Regione in cui si svolgono i lavori oggetto delle prove, oppure presenti in Regioni limitrofe, purché in un raggio inferiore a 200 km dal cantiere.

L'Appaltatore, inoltre, potrà richiedere un preventivo di spesa indirizzando la richiesta a Italcertifer S.p.A., via Di Portonaccio n. 175, 00195 Roma, anche tramite mail all'indirizzo info@italcertifer.com.

7. Durante l'esecuzione di opere o parti di esse, che per effetto di operazioni successive possano rendersi inaccessibili o comunque non ispezionabili, l'Appaltatore dovrà sempre darne informazione al Direttore dei Lavori prima di procedere alle fasi successive. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, Ferrovie potrà richiedere di mettere a nudo le parti occultate o di rendere comunque accessibili le opere o le parti di esse non ispezionabili; le prestazioni necessarie dovranno essere eseguite a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora la Direzione Lavori non potesse presenziare alla effettuazione delle prove previste dal programma di dettaglio delle lavorazioni fornito dall'Appaltatore di cui al precedente punto 4, a causa di una mancata o intempestiva presentazione del programma stesso, la Direzione Lavori potrà richiedere all'Appaltatore di fare eseguire prove aggiuntive sulle opere in questione a carico dell'Appaltatore stesso.

8. Il Direttore dei Lavori o i suoi coadiutori potranno, in qualsiasi momento, a cura e spesa dell'Appaltatore, accedere agli stabilimenti ed ai relativi laboratori produttori di prefabbricati, attrezzature, apparecchiature, ecc.; avranno altresì facoltà di fare eseguire presso il laboratorio Infrastruttura di Italcertifer S.p.A. o altri laboratori ufficiali e/o autorizzati, a totale carico dell'Appaltatore, comprese le spese di imballaggio e di trasporto dei campioni, tutte le prove integrative che si riterranno opportune, su campioni di rocce e terre, di acciai o di altri materiali, inclusi quelli da impiegare nei lavori di finitura (conglomerato bituminoso, misti cementati e simili), oltre quelle che l'Appaltatore è tenuto a far eseguire.

23.2 Collaudi statici.

1. Le prove di carico per il collaudo statico delle opere o parti di esse dovranno essere eseguite in accordo alle normative vigenti, alle Linee Guida per il Collaudo Statico emesse da Ferrovie (ed. 2013) (**Allegato n. 28**) ed alle indicazioni del Collaudatore e del Direttore dei Lavori.

2. Ai sensi dell'art. 57 delle CGC, la nomina dell'ingegnere collaudatore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per il collaudo statico delle opere, sarà a cura di Ferrovie, mentre le relative spese, compreso l'onorario del professionista incaricato, saranno a carico dell'Appaltatore.

Il compenso spettante al collaudatore statico sarà valorizzato sulla base dell'aliquota dello 0,4%, fino all'importo di EUR 10.000.000,00, dell'aliquota dello 0,2%, sull'importo eccedente EUR 10.000.000,00 e fino all'importo di EUR 75.000.000,00 e dell'aliquota dello 0,1% sull'importo eccedente EUR 75.000.000,00, applicata al valore delle sole strutture portanti delle opere da collaudare, al lordo del ribasso praticato nell'offerta e degli oneri della sicurezza; detto compenso sarà oggetto di specifica detrazione sul

primo SAL utile a conclusione delle operazioni di collaudo statico dell'opera ovvero delle singole parti d'opera di cui la stessa si compone (WBS). Il Committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di nominare quale collaudatore statico un professionista dipendente della società RFI S.p.A. o della società Italferr S.p.A.; anche in tal caso troveranno applicazione i criteri di determinazione dei compensi e la detrazione di cui sopra.

3. Tutte le opere in cemento armato, normale o precompresso, ed in acciaio saranno sottoposte, a cura e spese dell'Appaltatore alle prove di carico disposte dalle norme vigenti ed al collaudo statico, con l'osservanza delle modalità fissate da Ferrovie.

4. Le prove di carico per il collaudo statico dovranno essere programmate, con adeguato anticipo, con il Direttore dei Lavori. Sarà cura dell'Appaltatore verificare e fare in modo che al momento del collaudo risulti disponibile tutta la certificazione prevista dalle norme vigenti e dalle specifiche tecniche.

5. Prima dell'effettuazione delle prove di collaudo statico, l'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà altresì sottoporre al Direttore dei Lavori idonea documentazione da cui dovranno risultare le quantità e il tipo di apparecchiature, gli strumenti e materiali da utilizzare, nonché le modalità di esecuzione delle prove stesse.

6. Tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione delle prove di carico per il collaudo statico, sulle opere o parti di esse, prescritte dalle specifiche tecniche e dai documenti di Progetto Esecutivo allegati alla presente Convenzione ed eventualmente richieste da Ferrovie, così come quelle previste dalle leggi vigenti o richieste dal Collaudatore, dal Direttore dei Lavori o dalle Linee Guida per il Collaudo Statico emesse da Ferrovie (ed. 2013) (**Allegato n. 28**), saranno a cura e spese dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati nei prezzi offerti dall'Appaltatore.

7. Saranno, altresì, a carico dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati nel corrispettivo di appalto tutti gli oneri derivanti dall'espletamento, anche in corso d'opera, di tutte le eventuali ulteriori prove tecniche particolari cui dovesse essere sottoposta, in sede di collaudo statico, l'opera o parti di essa su richiesta del Collaudatore.

ARTICOLO 24

TERMINI UTILI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - PROROGHE

1. Il termine di tempo utile per l'ultimazione di tutti i lavori e le prestazioni oggetto del presente contratto viene stabilito in giorni 300 (trecento) naturali consecutivi.

2. Il suddetto termine decorre dalla data che verrà indicata nel primo verbale di consegna lavori.

3. Viene stabilito, inoltre, il termine utile parziale di 240 (duecentoquaranta) giorni naturali consecutivi, a decorrere dalla data stabilita nel verbale di consegna dei lavori, per portare a compimento le opere civili della fermata come di seguito indicato:

- Attività propedeutiche

- Ampliamento rilevato esistente
- Realizzazione sottopasso pedonale, scale e rampe
- Realizzazione marciapiedi e pensiline (ad eccezione dei tratti interferenti con pali TE esistenti)
- Realizzazione dei muri d'ala e pavimentazione del piazzale di ingresso
- Realizzazione opere civili del fabbricato tecnologico

4. Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti punti, le parti hanno considerato anche il normale andamento stagionale sfavorevole.

5. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai predetti termini, saranno applicate le penali previste in apposito atto separato, richiamato dall'art. 25 della presente Convenzione.

6. Non sono ammesse proroghe ai termini precedentemente indicati, salvo quanto stabilito all'art. 26, comma 4, delle CGC.

7. Ferrovie ha la facoltà di disporre una o più sospensioni dei lavori per cause diverse da quelle stabilite agli articoli 28.1 e 28.2 delle CGC, per un periodo che, in una o più riprese, non può superare un decimo della durata del Contratto senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione.

8. La domanda dell'Appaltatore di accertamento dell'ultimazione dei lavori dovrà pervenire al Direttore dei Lavori prima della scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori stessi.

ARTICOLO 25

PENALITÀ

Le clausole relative alle penali sono oggetto di separato atto da firmarsi tra le parti contraenti congiuntamente alla sottoscrizione della presente Convenzione.

ARTICOLO 26

CONSTATAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI - PROVE E

VERIFICHE – VERBALI DI ULTIMAZIONE

1. L'Appaltatore, con congruo anticipo, darà comunicazione scritta a Ferrovie della data in cui saranno ultimati i lavori e le prestazioni oggetto del presente Contratto, in relazione a ciascuno dei termini utili, generali o parziali (per singole opere o parti d'opera o fasi funzionali d'appalto), indicati al precedente art. 24.

2. Entro lo stesso termine, l'Appaltatore provvederà ad eseguire su ogni impianto/sottosistema, oggetto della fase funzionale d'appalto, le prove e verifiche in base ai Capitolati, Norme e Prescrizioni Tecniche, comprese quelle di integrazione, con particolare attenzione agli interfacciamenti con i sottosistemi/impianti oggetto di realizzazione di altri appalti.
3. L'Appaltatore, prima ancora dell'inizio delle prove e verifiche, dovrà comunicare alla Direzione Lavori il nome e la qualifica rivestita dal personale addetto alle prove e verifiche di cui sopra compreso il Responsabile delle prove stesse, che dovrà avere una comprovata esperienza decennale, nonché la data di inizio delle stesse.
4. In relazione a ciascuno dei termini utili, generali o parziali, indicati all'art. 24, entro la data prevista per l'ultimazione dei relativi lavori, l'Appaltatore consegnerà alla Direzione Lavori la "Relazione delle prove e verifiche" inerenti alle prestazioni completate, firmata dal Responsabile tecnico delle prove stesse, nonché la "Dichiarazione di Completamento" con relativa richiesta di accertamento di cui al precedente art. 24.
5. La Direzione Lavori provvederà, con il supporto dell'Appaltatore, all'esecuzione delle prove e verifiche di competenza per l'accertamento dell'effettivo completamento, da parte dell'Appaltatore, dei lavori d'appalto.
6. In caso di riscontrate deficienze, il Direttore dei Lavori ne darà comunicazione con Ordine di Servizio all'Appaltatore, il quale dovrà provvedere ad eliminarle nel minor tempo possibile, a sua cura ed onere e a darne comunicazione scritta, indicando la data di ultimazione del ripristino.
7. La Direzione dei Lavori, previa constatazione dell'avvenuto completamento dei lavori da parte dell'Appaltatore, provvederà a redigere quindi l'apposito "Verbale di ultimazione" dei lavori.
8. Nel Verbale di ultimazione dei lavori d'appalto dovranno, fra l'altro, indicarsi i giorni di eventuale ritardo impiegati dall'Appaltatore rispetto al relativo termine utile previsto al precedente art. 24, tenuto conto delle eventuali sospensioni e proroghe concesse, considerando che il tempo consunto per il compimento è costituito da quello intercorrente tra la data stabilita nel verbale di consegna e la data della relativa Dichiarazione di Completamento dei lavori d'appalto, aumentato del tempo utilizzato dall'Appaltatore per eliminare le eventuali deficienze riscontrate.
9. I Verbali di ultimazione dovranno essere sottoscritti, previo apposito invito, dall'Appaltatore, il quale avrà diritto ed onere di formulare riserve in merito ai fatti ivi rappresentati, nel rispetto di quanto previsto all'art. 35 delle CGC.
10. La data di ultimazione dell'Appalto coinciderà con la data indicata nel Verbale di ultimazione dei lavori relativi all'ultima opera o parte d'opera in cui si articola l'appalto. Dalla data di ultimazione dei lavori relativi all'ultima opera o parte d'opera d'appalto, risultante dal relativo Verbale di ultimazione, avrà inizio il periodo di manutenzione ai sensi dell'art. 27 delle Condizioni Generali, che avrà durata sino alla data di approvazione del certificato di collaudo.

ARTICOLO 27

COLLAUDO

1. Le operazioni di collaudo sono disciplinate dagli articoli 48 e ss. delle Condizioni Generali.
2. Ferrovie nomina il Collaudatore o la Commissione di Collaudo con facoltà di procedere a verifiche in corso d'opera.
3. Sono a carico dell'Appaltatore le spese relative al collaudo statico.

ARTICOLO 28

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ

1. Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 60 delle CGC, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche il ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida ai sensi dell'art. 33 delle Condizioni Generali e sempre che l'Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni di Ferrovie entro il termine assegnatogli, comunque non inferiore a quindici giorni.
2. Ferrovie ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto quando accerti comportamenti dell'Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali (tra cui la mancata stipula delle polizze assicurative e il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di proprietà intellettuale previste dalla presente Convenzione) tali da compromettere la buona riuscita dei lavori e dell'opera, previa diffida ai sensi dell'art. 33 delle CGC e sempre che l'Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni.
3. Costituisce grave inadempimento l'omesso pagamento da parte dell'Appaltatore nei confronti delle maestranze, anche diverse da quelle impegnate nella realizzazione dei lavori oggetto del presente Contratto, di salari, contributi e relativi accessori.
4. Nei casi di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui Ferrovie dichiara all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende valersi della clausola risolutiva.
5. Qualora in corso di esecuzione del Contratto venga meno uno dei requisiti di carattere generale richiesti per la partecipazione alla gara, Ferrovie è in facoltà di risolvere il Contratto.

In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento del solo valore delle opere già eseguite e al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite da Ferrovie.

La risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui Ferrovie dichiara all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende valersi della clausola risolutiva.

ARTICOLO 29

DOMICILIO

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in, Via, con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso il Municipio di, salva l'applicazione dell'art 4.3 delle Condizioni Generali. L'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in, Via, n., che gli è stato attribuito il Codice Fiscale n. e Partita I.V.A. n.

2. Ferrovie - la cui denominazione anagrafica tributaria è "RFI - Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni" - dichiara il proprio domicilio fiscale in Roma - Piazza della Croce Rossa, n. 1 - c.a.p. 00161; la Partita I.V.A. n. 01008081000 e il Codice Fiscale n. 01585570581.

ARTICOLO 30

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti elencati nel punto successivo nell'ordine che ne determina la prevalenza, pur se essi non siano allegati alla presente Convenzione in quanto l'Appaltatore, già in fase di formulazione dell'offerta, ne ha preso piena ed approfondita conoscenza, disponendo anche di copia di ciascuno di essi.

2. Elenco dei documenti facenti parte integrante ed essenziale del Contratto:

2.1. la presente Convenzione;

2.2. le Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori della Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 31 gennaio 2012) (**Allegato n. 1**);

2.3. Elenco prezzi unitari (Elenco offerta prezzi con riportati i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore, **Allegato n. 2**);

- 2.4. i capitolati speciali d'appalto (csa) (**Allegato 3**);
- 2.4.1. Capitolato speciale per lavori in presenza dell' esercizio ferroviario, per lavori all'armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici (**Allegato n. 3.1**);
- 2.4.1.1 Tabella “*Valori indice di costo unitario a minuto primo delle interruzioni*” (**Allegato n. 3.1.1**);
- 2.4.2. csa per la costruzione di opere civili DISPOSIZIONI GENERALI (**Allegato n. 3.2**):
- sezione I - Bonifica da Ordigni Bellici (**Allegato n. 3.2.1**)
 - sezione II - Rilievi e tracciamenti (**Allegato n. 3.2.2**)
 - sezione IV - Demolizioni (**Allegato n. 3.2.3**)
 - sezione V - Movimenti di terra (**Allegato n. 3.2.4**)
 - sezione VI - Opere di conglomerato cementizio (**Allegato n. 3.2.5**)
 - sezione VII - Pali (**Allegato n. 3.2.6**)
 - sezione VIII - Diaframmi e palancole (**Allegato n. 3.2.7**)
 - sezione X - Opere di miglioramento, rinforzo e stabilizzazione (**Allegato n. 3.2.8**)
 - sezione XII - Ponti, viadotti, sottovia (**Allegato n. 3.2.9**)
 - sezione XIII - Opere particolari per ponti, viadotti e sottovia (**Allegato n. 3.2.10**)
 - sezione XIV - Fabbricati (**Allegato n. 3.2.11**)
 - sezione XV - Sub-ballast - Pavimentazioni stradali (**Allegato n. 3.2.12**)
 - sezione XVI - Opere varie (**Allegato n. 3.2.13**)
 - Annesso 1 - Tolleranze di costruzione (**Allegato n. 3.2.14**)
- 2.5. “Capitolato Tecnico di Manutenzione” – XXXX 00E97KTES.00.0.8 001 rev. A e specifica per la redazione del Piano di manutenzione (**Allegato n. 4**);
- 2.6. Elaborati grafici progettuali riportati nell'elenco “Elaborati di Progetto Esecutivo” (**Allegato n. 5**);
- 2.7. Programma dei Lavori Contrattuale (**Allegato n. 6**);
- 2.8. Piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (**Allegato n. 7**);
- 2.8.1 Piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. -Sezione Generale (**Allegato n. 7.1**)
- 2.8.2 Piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Sezione Particolare Vol.1 (**Allegato n. 7.2**)
- 2.8.3 Piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Sezione Particolare Vol.2 (**Allegato n. 7.3**)
- 2.8.4 Piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Planimetria di cantiere (**Allegato n. 7.4**)
- 2.8.5 Piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Fascicolo dell'Opera (**Allegato n. 7.5**)
- 2.8.6 Piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Computo Metrico Estimativo Oneri Sicurezza (**Allegato n. 7.6**)
- 2.9. Tariffe di Ferrovie (**Allegato n. 8**)
- 2.9.1. Elenco Tariffe Ferrovie edizione (**Allegato n. 8.1**);
- 2.9.2. Tariffa Elenco Nuovi Prezzi (Descrizione voci di prezzo non previste nelle tariffe Ferrovie) (**Allegato n. 8.2**);

- 2.10. Obblighi ed oneri particolari dell'Appaltatore e disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori (**Allegato n. 9**);
- 2.11. Work Breakdown Structure (WBS) (**Allegato n. 10**);
- 2.13. Specifica tecnica per la stesura dei programmi lavori (**Allegato n. 11**);
- 2.14. Programma interruzioni e rallentamenti (**Allegato n. 12**);
- 2.14.1. Decreto ANSF n. 16/2010: "Norme concernenti i regimi di esecuzione dei lavori all'infrastruttura ferroviaria e delle attività di vigilanza e di controllo della stessa" (**Allegato n. 12.1**);
- 2.14.2. Disposizione Esercizio RFI n. 17/2011: "Norme concernenti i regimi di esecuzione dei lavori all'infrastruttura ferroviaria e delle attività di vigilanza e di controllo della stessa" (**Allegato n. 12.2**);
- 2.15. "Circolare NDR/ST.MV7009/102 del 01/02/95" dei Servizi Tecnici e sua parziale modifica con nota "R/9905015/P" del 20/09/99 del Direttore Divisione Infrastruttura (**Allegato n. 13**);
- 2.16. "Tabelle di salizzazione" e "Integrazioni alle prescrizioni tecniche per la computazione e salizzazione delle opere: schede di disaggregazione" (**Allegati n. 14**);
- 2.17. Elenco categorie di lavoro (ai fini delle modifiche tecniche ai sensi dell'art.36.5 delle CGC) (**Allegato n. 15**);
- 2.18. Catalogo prestazioni e prove Laboratorio Infrastruttura – Italcertifer S.p.A. (**Allegato n. 16**);
- 2.19. Specifica per la redazione, emissione e gestione dei piani di controllo qualità (P.C.Q.) (**Allegato n. 17.1**);
- 2.19.1. Relazione di analisi preliminare rispetto alle S.T.I. (**Allegato n. 17.2**);
- 2.19.2. "Procedura RFI SDR SIGS P18 2 - Messa in servizio di sottosistemi strutturali" - (**Allegato n. 17.3**);
- 2.20. "Prescrizioni relative ai sistemi di gestione per la qualità l'ambiente e la salute e sicurezza del lavoro per appalti (Appalti sotto soglia comunitaria) (PPA. 0001942)" (**Allegato n. 18**);
- 2.21. Progetto di monitoraggio ambientale (**Allegato n. 19**);
- 2.22. Dichiarazione dell'Appaltatore allegata alla presente Convenzione, rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. (**Allegato n. 20**);
- 2.23. Protocollo di Legalità fra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Prefettura di Roma – U.T.G. stipulato in data 07/02/2012 (**Allegato n. 21**);
- 2.24. Prescrizioni per la Gestione Documentale informatizzata (**Allegato n. 22**), composto dei seguenti documenti:
- a) PPA.0000031 – Schema di codifica in grande formato (21 digit) (**Allegato n. 22.1**);
 - b) PPA.0000037 – Procedura di codifica della documentazione (**Allegato n. 22.2**);
 - c) PPA.0000297 - Prescrizioni e supporti informatici (**Allegato n. 22.3**);
 - c1) PPA.0000298 - Prescrizioni per la redazione dei documenti in formato Autocad (**Allegato n. 22.4**);

c2) PPA.0000299 - Prescrizioni per la redazione dei documenti in formato Office e Acrobat (**Allegato n. 22.5**);

c3) PPA.0000300 - Prescrizioni per la redazione dei documenti in formato Immagine (**Allegato n. 22.6**);

2.25. Specifica Tecnica – Elaborati as-built (IF SP DT.SM.00 P02 A) (**Allegato n. 23**);

2.26. Elenco dei materiali di fornitura RFI (**Allegato n. 24**);

2.26.1. Procedura Operativa “Gestione materiali provenienti da tolto d’opera” (RFIDPR-PD-IFS-004 del 21.10.2009) (**Allegato n. 24.1**);

2.27. Verbale di Consegna materiali per lavori da effettuare tramite terzi – Mod. VC.01 (**Allegato n. 25**);

2.28. Verbale di Restituzione dei materiali tolti d’opera – Mod. VR.02 (**Allegato n. 26**);

2.29. Verbale di Restituzione dei materiali non utilizzati per lavori effettuati tramite terzi – Mod. VR.01 (**Allegato n. 27**);

2.30. Linee Guida per il Collaudo Statico emesse da Ferrovie (ed. 2013) (**Allegato n. 28**);

2.31. Pianificazione e programmazione delle risorse finalizzate alla manutenzione e agli investimenti (RFI SQS PS IPS 002 A) (**Allegato n. 29**);

2.32. Prescrizioni Conferenza dei Servizi 2014 (**Allegato n. 30**);

2.33. Progetti Varianti opzionali:

2.33.1. Opere di finitura ed arredo di stazione (**Allegato n. 31**);

2.33.1.1 Segnaletica a messaggio fisso - prospetti e sezioni (**Allegato n. 31.1**)

2.33.1.2 Abaco della segnaletica (**Allegato n. 31.2**)

2.33.1.3 Segnaletica a messaggio fisso e arredi di fermata – planimetria (**Allegato n. 31.3**)

2.33.2. Opere a verde (**Allegato n. 32**);

2.33.2.1 Relazione generale opere a verde (**Allegato n. 32.1**)

2.33.2.2 Capitolato Speciale d'Appalto (**Allegato n. 32.2**)

2.33.2.3 Planimetria con individuazione degli interventi di mitigazione paesaggistica (**Allegato n. 32.3**)

2.33.2.4 Sesti di impianto ed associazioni vegetazionali (**Allegato n. 32.4**)

2.34 Piano particellare di esproprio (**Allegato n. 33**).

3. L'Appaltatore dichiara di accettare che la conservazione e la custodia dei due originali della Convenzione e relativi allegati nonché di tutti gli atti successivi, richiesti dalla gestione del Contratto, venga effettuata da parte di Ferrovie.

ARTICOLO 31

TRASPARENZA DEI PREZZI – AUDITING

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del punto precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, ove esistente.

3. L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attinente al presente Contratto, ordinata in conformità agli schemi che gli verranno trasmessi da Ferrovie e documentata ai sensi di legge ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte di Ferrovie stessa e/o da soggetto terzo da questa incaricato, presso i propri uffici, impianti o cantieri. A tal fine si obbliga a mettere a disposizione di Ferrovie e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili ed a facilitare in ogni ragionevole misura l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

4. A semplice richiesta di Ferrovie, l'Appaltatore si impegna altresì a fornire tutte le notizie relative alle subcommesse aperte o da aprire a carico del Contratto con l'indicazione del soggetto responsabile designato.

ARTICOLO 32

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant'altro che vengano messe a sua disposizione da Ferrovie o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di segretezza è per l'Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente Contratto per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali lo stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è altresì responsabile nei confronti di Ferrovie per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire a Ferrovie tutti i danni che alla stessa dovessero derivare. E' fatto divieto all'Appaltatore di fare o autorizzare che da terzi vengano fatte pubblicazioni sulle progettazioni che l'Appaltatore deve eseguire o avrà compiute.

E' pure fatto divieto all'Appaltatore sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi, capitolati, specifiche tecniche, normative, disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano a Ferrovie senza prima avere ottenuto il benestare scritto, sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi di Ferrovie stesse, tranne che per le necessità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.

ARTICOLO 33

PROPRIETA' DEI DOCUMENTI, LICENZE E BREVETTI

Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, documenti, elaborati progettuali, nessuno escluso e compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate, ivi compresi quelli attinenti il settore informatica, rimangono di proprietà di Ferrovie, la quale potrà utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli in funzione dei quali essi sono stati elaborati.

L'Appaltatore si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione di Ferrovie, per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto, tutti gli elaborati provvisori e/o definitivi, prodotti e/o accettati nel corso delle prestazioni medesime.

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i suddetti documenti.

Parimenti è fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare tali documenti per finalità che non siano connesse all'esecuzione del presente Contratto.

Qualora l'Appaltatore producesse nuovi prodotti o invenzioni brevettabili, al medesimo verrà riconosciuto il solo diritto di essere "autore", mentre la proprietà e il diritto allo sfruttamento si intendono definitivamente trasferiti a tutti gli effetti a Ferrovie.

Ferrovie si riserva la proprietà di metodiche operative o applicative originali e l'acquisizione dei relativi eventuali brevetti, sia per il conseguimento di fini istituzionali, sia per l'eventuale commercializzazione del prodotto originale realizzato e del bene acquisito senza che ciò determini a favore dell'Appaltatore compensi ed indennità di sorta.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne Ferrovie da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da terzi per contraffazione o violazione di diritti di brevetto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 delle Condizioni Generali, l'Appaltatore dichiara sin d'ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti alla persona, comunque denominati. Conseguentemente, l'Appaltatore fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumano essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell'esecuzione del presente Contratto. L'Appaltatore presta analoga garanzia anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione ai diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all'immagine.

Pertanto, l'Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevata Ferrovie da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del presente Contratto o comunque da queste ultime derivanti.

ARTICOLO 34

TUTELA DEI DATI PERSONALI

In conformità alle disposizioni previste dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificate dall'art. 40, l. 214/2011, i dati personali relativi ai dipendenti/collaboratori dell'Appaltatore eventualmente forniti in relazione all'espletamento del presente Contratto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo Contratto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – da Ferrovie e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

Il presente contratto è stipulato in forma digitale, imposta di bollo assolta in forma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma lì,

Per Ferrovie

Per l'Appaltatore

PREMESSO CHE.....	1
ARTICOLO 1.....	2
RICHIAMO PREMESSE.....	2
ARTICOLO 2.....	2
OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO.....	2
ARTICOLO 3.....	6
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO.....	6
ARTICOLO 3 <i>bis</i>	7
GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL CONTRATTO.....	7
ARTICOLO 3 <i>ter</i>	7
CODICE ETICO.....	7
ARTICOLO 3 <i>quater</i>	8
CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO.....	8
ARTICOLO 4.....	8
DIRETTORE DEI LAVORI E RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE.....	8
ARTICOLO 5.....	8
IMPORTO DELL'APPALTO.....	8
ARTICOLO 6.....	9
CORRISPETTIVI.....	9
ARTICOLO 7.....	12
INVARIABILITÀ DEI PREZZI.....	12
ARTICOLO 8.....	12
PAGAMENTI.....	12
ARTICOLO 8 <i>bis</i>	15
ANTICIPAZIONE.....	15
ARTICOLO 9.....	16
CESSIONE DEI CREDITI.....	16
ARTICOLO 10.....	16
CAUZIONE DEFINITIVA.....	16
ARTICOLO 11.....	17
POLIZZE ASSICURATIVE.....	17
ARTICOLO 12.....	22
SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA.....	22
ARTICOLO 12 <i>bis</i>	27
PROTOCOLLO DI LEGALITA'.....	27
ARTICOLO 13.....	27
PIANI DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA.....	27
ARTICOLO 13 <i>bis</i>	33

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE.....	33
ARTICOLO 13 <i>ter</i>	37
SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO.....	37
ARTICOLO 14.....	38
VARIANTI IN CORSO D’OPERA	38
ARTICOLO 14 <i>bis</i>	39
RITROVAMENTO ARCHEOLOGICO E RISCHIO GEOLOGICO.....	39
ARTICOLO 14 <i>ter</i>	40
VARIANTI OPZIONALI	40
ARTICOLO 15.....	40
DIMINUZIONE DEI LAVORI.....	40
ARTICOLO 16.....	41
ELABORATI DI DETTAGLIO E MODIFICHE TECNICHE	41
E ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE.....	41
ARTICOLO 16 <i>bis</i>	45
ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI E OCCUPAZIONI TEMPORANEE	45
ARTICOLO 16 <i>ter</i>	47
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	47
ARTICOLO 17.....	47
RISERVE DELL’APPALTATORE.....	47
ARTICOLO 17 <i>bis</i>	48
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDO BONARIO	48
ARTICOLO 18.....	48
PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI.....	48
ARTICOLO 19.....	52
ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA.....	52
ARTICOLO 20.....	52
ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CON DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELLA QUALITÀ	52
ARTICOLO 20 <i>bis</i>	56
MATERIALI.....	56
ARTICOLO 20 <i>ter</i>	58
ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE PER I MATERIALI DI ARMAMENTO E TECNOLOGICI TOLTI D’OPERA	58
ARTICOLO 21.....	59
BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI.....	59
ARTICOLO 22.....	59
DEVIAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI	59
ARTICOLO 23.....	61

PROVE E COLLAUDI STATICI.....	61
ARTICOLO 24.....	63
TERMINI UTILI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - PROROGHE.....	63
ARTICOLO 25.....	64
PENALITÀ.....	64
ARTICOLO 26.....	64
CONSTATAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI - PROVE E VERIFICHE – VERBALI DI ULTIMAZIONE.....	64
ARTICOLO 27.....	66
COLLAUDO.....	66
ARTICOLO 28.....	66
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ	66
ARTICOLO 29.....	67
DOMICILIO	67
ARTICOLO 30.....	67
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO	67
ARTICOLO 31.....	71
TRASPARENZA DEI PREZZI – AUDITING	71
ARTICOLO 32.....	71
IMPEGNO DI RISERVATEZZA.....	71
ARTICOLO 33.....	72
PROPRIETA' DEI DOCUMENTI, LICENZE E BREVETTI	72
ARTICOLO 34.....	73
TUTELA DEI DATI PERSONALI	73

Realizzazione della fermata ferroviaria di Ponte di Nona in corrispondenza della progressiva di progetto Km 10+600 (progressiva FS Km 13+564) della Linea Roma-Pescara Tratta Salone-Lunghezza

Clausole Penali

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni – R.F.I. S.p.A., di seguito per brevità “Ferrovie”, rappresentata nel presente Atto da ITALFERR S.p.A. – Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede in Roma, Via V. G. Galati, 71, Registro delle Imprese di Roma e Cod. Fisc. n. 06770620588, P. Iva n. 01612901007, nella persona dell’ing., nata a, il, nella qualità di

E

l’Impresa, di seguito per brevità “Appaltatore”, con sede in, Via, Registro delle Imprese di e Cod. Fisc. n....., P. Iva n., nella persona del suo legale rappresentante sig., nato a, il,

convengono quanto segue

L’Appaltatore, nel caso di mancato rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nella Convenzione d’appalto per la realizzazione della fermata ferroviaria di Ponte di Nona in corrispondenza della progressiva di progetto Km 10+600 (progressiva FS Km 13+564) della Linea Roma-Pescara Tratta Salone-Lunghezza (di seguito “Convenzione”) e nei relativi allegati incorrerà nelle sanzioni appresso stabilite, salva la facoltà di “Ferrovie” di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 28 della Convenzione e 60 e 61 delle Condizioni Generali di Contratto richiamate nella Convenzione stessa:

1. In relazione all’art. 24.1 della Convenzione, laddove si prevede che il termine di tempo utile per l’ultimazione di tutti i lavori e le prestazioni oggetto del Contratto viene stabilito in giorni 300 n.c., l’Appaltatore incorrerà nella penale di **EUR 5.000,00** (euro cinquemila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.

2. In relazione all'art. 24.3 della Convenzione, laddove si prevede che il termine di tempo utile parziale per il completamento di le opere civili della fermata come di seguito indicato:

- Attività propedeutiche
- Ampliamento rilevato esistente
- Realizzazione sottopasso pedonale, scale e rampe
- Realizzazione marciapiedi e pensiline (ad eccezione dei tratti interferenti con pali TE esistenti)
- Realizzazione dei muri d'ala e pavimentazione del piazzale di ingresso
- Realizzazione opere civili del fabbricato tecnologico

viene stabilito in giorni 240 n.c., l'Appaltatore incorrerà nella penale di **EUR 3.000,00** (euro tremila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito;

3. In relazione all'art. 13.1.1 della Convenzione, laddove si prevede che l'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL, almeno 15 giorni prima della Consegna dei lavori (inizio delle lavorazioni), il proprio Piano Operativo di Sicurezza (di seguito POS) e, previa verifica della loro congruità all'allegato XV del D.lgs. 81/08 e s.m.i. ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell'Appalto, i POS redatti dalle altre imprese esecutrici (da consegnare sempre almeno 15 giorni prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni), l'Appaltatore incorrerà nella penale di **EUR 500,00** (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.

4. In relazione all'art. 13.1.2 della Convenzione, laddove si prevede che l'Appaltatore e gli altri soggetti esecutori, in presenza di varianti, opere aggiuntive e/o modifiche tecniche alle opere in corso dovranno aggiornare i propri POS e trasmetterli al CEL almeno 15 giorni prima dell'inizio delle relative lavorazioni, l'Appaltatore incorrerà nella penale di **EUR 500,00** (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.

5. In relazione all'art. 13.1.3 della Convenzione, laddove si prevede che la mancata approvazione di un POS da parte del CEL non consentirà l'inizio delle relative lavorazioni e che, nel caso di lavorazioni già iniziate, la mancanza del relativo POS (o suo aggiornamento) approvato dal CEL comporterà la sospensione da parte del CEL delle lavorazioni stesse, l'Appaltatore incorrerà nella penale di **EUR 500,00** (euro cinquecento/00) per ogni giorno di sospensione.

6. In relazione all'art. 13.2.6 della Convenzione, laddove si prevede che l'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto

Soccorso, redatto ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e, per le parti specifiche, al DM 10/3/1998 e che tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l'evoluzione dei lavori e dei cantieri, l'Appaltatore incorrerà nella penale di **EUR 500,00** (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.

7. In relazione all'art. 13.2.8 della Convenzione, laddove si prevede che l'Appaltatore è tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al D.L./CEL i dati degli infortuni occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli degli altri soggetti esecutori, accompagnati dai dati necessari alla loro elaborazione (numero infortuni, giorni di prognosi, ore lavorate) e da copia dei relativi Registri Infortuni, con evidenziati, ove necessario, gli infortuni relativi all'appalto, l'Appaltatore incorrerà nella penale di **EUR 250,00** (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.
8. relazione all'art. 13.2.10 della Convenzione, laddove si prevede che l'Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il CEL della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli copia di eventuali provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle attività dei cantieri oggetto dell'Appalto, entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi, l'Appaltatore incorrerà nella penale di **EUR 250,00** (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.
9. In relazione all'art. 13bis.2 della Convenzione, laddove si prevede che i documenti di sistema dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori su supporto magnetico (Cd-Rom/ DVD, e-mail, ecc.) entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore incorrerà nella penale di **EUR 1.000,00** (euro mille/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.
10. In relazione all'art. 13bis.7 della Convenzione, laddove si prevede che in caso di:
 1. mancata registrazione delle Non Conformità (NC) segnalate o mancata risoluzione nei tempi pianificati/approvati e/o indicati da "Ferrovie" o da altri Enti autorizzati delle correzioni e delle azioni correttive conseguenti a NC o inadeguatezza palese delle azioni di risoluzione messe in atto rispetto alle azioni previste o mancata verifica di efficacia delle NC da parte dei Responsabili;
 2. mancate comunicazioni a DL/SL ed altri Enti interessati nei casi previsti;
 3. mancato invio, nei termini contrattuali, del Report periodico o incompletezza dei dati contenuti nello stesso o difformità rispetto alle evidenze acquisite da Ferrovie e/o altri Enti competenti nel corso di sopralluoghi e verifiche;
 4. mancata trasmissione nei tempi previsti dei documenti contrattuali allegati o palese inadeguatezza

della documentazione presentata;

5. mancato o ritardato invio del programma bisettimanale o incompletezza delle informazioni di dettaglio in esso previste o mancato o ritardato preavviso delle modifiche del programma;
6. mancanza di PCA, ove previsti, sulle lavorazioni effettuate o incompletezza dei PCA compilati o difformità dei controlli registrati rispetto alle evidenze acquisite da Ferrovie e/o altri Enti nel corso di sopralluoghi e verifiche;

la Direzione Lavori applicherà, salvo ulteriori disposizioni e/o sanzioni previste dalla normativa vigente o impartite dagli Enti di tutela ambientale, per ciascun caso rilevato, una trattenuta nella misura dello **0,5 (zero virgola cinque) per mille** per ogni giorno di ritardo da calcolarsi sull'importo del primo stato di avanzamento utile, l'applicazione della trattenuta su tre SAL consecutivi comporterà l'imputazione a penale degli importi trattenuti e il relativo incameramento definitivo da parte del Committente.

11. In relazione all'art. 13ter.2 della Convenzione, laddove si prevede che in caso di mancata correzione delle Non Conformità rilevate sul Sistema di Gestione Salute e Sicurezza del Lavoro con le modalità e nei tempi stabiliti sarà applicata, per ciascun caso rilevato, una trattenuta nella misura dello **0,5 (zero virgola cinque) per mille** per ogni giorno di ritardo da calcolarsi sull'importo del primo stato di avanzamento utile, l'applicazione della trattenuta su tre SAL consecutivi, ovvero il raggiungimento del limite del 10%, comporterà l'imputazione a penale degli importi trattenuti ed il relativo incameramento definitivo da parte del Committente.

12. In relazione all'art. 16.8.2 della Convenzione, laddove si prevede che l'Appaltatore ha l'obbligo di fornire a "Ferrovie" gli elaborati as-built nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- a) per le opere da sottoporre a collaudo statico ai sensi delle vigenti leggi, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima della data prevista per l'inizio delle attività di collaudo statico delle stesse;
- b) per gli impianti tecnologici, contestualmente alla Dichiarazione di Completamento;
- c) per tutte le altre opere, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima della data prevista per l'emissione dell'ultimo S.A.L. relativo alla singola opera di riferimento,

l'Appaltatore incorrerà nella penale di **EUR 1.000,00** (euro mille/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti.

13. p.m.

14. p.m..

15. In relazione all'art. 18.A punti 1 e 4 della Convenzione, laddove si prevede che:
- a. l'Appaltatore è tenuto a presentare il Programma Operativo entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta del D.L. e comunque al più tardi entro 30 giorni n.c. dalla data di Consegna dei lavori;
 - b. unitamente al Programma Operativo, l'Appaltatore dovrà, tramite consegna di apposite tabelle, esplicitare i valori percentuali da attribuire alle singole attività costituenti le parti d'opera (livello 9 e successivi di WBS, comunque con unità minima non frazionabile di attività aventi durata inferiore a 7 giorni n.c.) ai fini della definizione della curva SIL,
- l'Appaltatore incorrerà nella penale di **EUR 500,00** (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti.
16. In relazione all'art. 18.A.9 della Convenzione, laddove si prevede che l'Appaltatore provvederà ad apportare le eventuali modifiche/integrazioni richieste entro 10 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa comunicazione di "Ferrovie", l'Appaltatore incorrerà nella penale di **EUR 500,00** (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.
17. In relazione all'art.18.B punti 2, 5, 7 e 8 della Convenzione, laddove si prevede che:
- l'Appaltatore consegnerà mensilmente a "Ferrovie" il Programma Operativo aggiornato (avanzamenti delle singole attività) e un rapporto di costruzioni, completo di curva a "S" e di tabelle riepilogative dei confronti di cui ai precedenti punti, con indicate le eventuali criticità nel rispetto dei tempi, corredate di proposte per il recupero dei ritardi, entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla fine del mese di riferimento;
 - ogni trimestre sarà effettuato, entro 10 giorni n.c. dalla fine del trimestre di riferimento, un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore per confrontare l'avanzamento dei lavori con il Programma Operativo. In tale occasione, e con almeno 7 giorni n.c. di anticipo rispetto alla data del contraddittorio, l'Appaltatore dovrà produrre un "Rapporto di Avanzamento Costruzione Trimestrale" completo di curva a "S" (SIL) aggiornata e attestante l'effettivo avanzamento dei lavori (dato ottenuto applicando i "pesi" precedentemente dichiarati);
 - il riscontro, in occasione della verifica trimestrale, di ritardi nella produzione (confronto fra curve SIL) o nell'ultimazione dei lavori (confronto tra produttività per le sole attività sul percorso critico) rispetto ai termini parziali o finali, fissati nella Convenzione, comporterà per l'Appaltatore l'obbligo di presentare le proprie giustificazioni entro 7 giorni dall'intervenuto contraddittorio;

- l'Appaltatore al fine di garantire il rispetto dei termini utili contrattuali è tenuto a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla verifica trimestrale, la riprevisione, con l'indicazione degli incrementi operativi, di attrezzature, mezzi d'opera e turni di manodopera necessari per conseguire il recupero del ritardo nel periodo successivo, e ad indicare la nuova programmazione temporale mensile dell'avanzamento fisico, della produzione e dell'avanzamento economico

l'Appaltatore incorrerà nella penale di **EUR 500,00** (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti.

18. In relazione all'art.18.B.13 della Convenzione, ai sensi dell'art. 19.4 delle "CGC", in caso di mancato recupero dei ritardi allo scadere del termine di ultimazione generale e/o dei singoli termini di ultimazione parziale previsti dall'art. 24 della Convenzione, gli importi trattenuti provvisoriamente saranno imputati a penale ed incamerati definitivamente dal Committente.
19. In relazione all'art. 20.A.4 della Convenzione, qualora il Piano Integrato di gestione della Qualità dell'Ambiente e della Salute e sicurezza non venga inviato nei termini previsti o qualora le eventuali integrazioni e modifiche richieste dal D.L. non vengano trasmesse entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, l'Appaltatore incorrerà nella penale di **EUR 250,00** (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.
20. In relazione all'art. 20.A.6 della Convenzione, laddove si prevede che l'Appaltatore, entro 15 giorni dalla ricezione del rapporto della Verifica Ispettiva, redigerà un Piano di Azioni Correttive, con inclusi i tempi di attuazione delle stesse, al fine di ovviare alle carenze riscontrate, nel caso in cui il Piano delle Azioni Correttive venga trasmesso dall'Appaltatore oltre i 15 giorni previsti, o nel caso in cui le azioni correttive approvate dalla D.L. non vengano attuate nei tempi definiti nel Piano stesso, l'Appaltatore incorrerà nella penale di **EUR 250,00** (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti.
21. In relazione all'art. 20.B.2 della Convenzione, qualora il D.L. riscontri fasi di lavorazione e/o prodotti non conformi, dichiarati conformi dall'Appaltatore attraverso documenti di registrazione della Qualità (Schede di Controllo dei PCQ e altri certificati), o qualora riscontri documenti di registrazione della qualità compilati prima delle relative prove e attività di controllo, l'Appaltatore incorrerà nella penale di **EUR 250,00** (euro duecentocinquanta/00) per ogni non conformità.

22. In relazione al paragrafo I.C) “Sosta sui binari di stazione e riconsegna dei carri ” dell’ **Allegato 9** “*Obblighi ed oneri particolari dell’Appaltatore e disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori*”, laddove si prevede che nel caso di trasporto di materiali con carri ferroviari di cui è mittente il GI o un fornitore dello stesso, l’Appaltatore è tenuto alla effettuazione dello scarico dei materiali – con mezzi propri e sotto la propria responsabilità alla restituzione dei carri vuoti e puliti presso la medesima stazione di messa a disposizione del trasporto e che la riconsegna dovrà essere effettuata – salvo diversi accordi con GI – entro e non oltre il terzo giorno lavorativo decorrente dall’invio da parte di GI della comunicazione in cantiere della messa a disposizione del trasporto, in caso di mancata riconsegna dei carri, nei termini stabiliti, l’Appaltatore incorrerà nella penale **EUR 250,00** (euro duecentocinquanta/00) per ogni carro a due o quattro assi salvo conguaglio sulla base di quanto effettivamente dovuto dal GI per tardata resa.
23. In relazione al paragrafo II.G) “*Uffici di cantiere per la Direzione dei Lavori di Ferrovie*” dell’**Allegato 9** “*Obblighi ed oneri particolari dell’Appaltatore e disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori*”, laddove si prevede che l’Appaltatore ha l’obbligo di mettere a disposizione di “Ferrovie”, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori e fino a un anno dopo l’ultimazione degli stessi, adeguati locali aventi superficie mq 50 (cinquanta), costituiti da almeno n. 2 (due) vani dotati dei relativi arredi e di impianti igienico-sanitari, elettrici, di riscaldamento, attrezzati con linea telefonica ADSL e fax indipendenti tutto conforme al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in caso di ritardo nella messa a disposizione dei locali di cantiere, l’Appaltatore incorrerà nella penale di **EUR 250,00** (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.
24. In relazione al paragrafo II. R) “*Identificazione del personale di cantiere*” dell’**Allegato 9** “*Obblighi ed oneri particolari dell’Appaltatore e disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori*”, laddove si prevede che il documento di identificazione (cartellino identificativo) dovrà essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori e che se, a seguito di controllo, uno o più addetti ai lavori risultassero sprovvisti del documento, verranno richieste le generalità degli stessi e notificate all’Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze di subappaltatore autorizzato), il quale dovrà presentare al Direttore dei Lavori entro il giorno successivo i documenti non esibiti all’atto del controllo e copia del relativo libro matricola (libro unico), l’Appaltatore incorrerà:
- nella penale di **EUR 250,00** (euro duecentocinquanta/00) per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione, compreso il personale dei subappaltatori avente accesso ai cantieri;
 - nella penale di **EUR 250,00** (euro duecentocinquanta/00) a decorrere dal giorno di effettuazione del controllo e per ogni giorno successivo, fino al giorno in cui verranno esibiti i

documenti di identificazione relativi all'addetto o agli addetti trovati sprovvisti di documentazione all'atto del controllo.

Tutte le penali sopra riportate, dal punto 1 al punto 24, sono distinte e cumulabili fra loro fino ad una concorrenza massima del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

25. In relazione alle previsioni dell'art. 12 dell'**Allegato 3.1** "*Capitolato Speciale per lavori in presenza di esercizio ferroviario, per lavori all'armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici*", l'Appaltatore incorrerà nelle seguenti penali:

a) Se dalla inadempienza o altra causa imputabile all'Appaltatore, ivi compresi i danneggiamenti dell'infrastruttura, sia derivata una interruzione accidentale o una protrazione dell'interruzione rispetto a quella concessa/programmata, sarà applicata una penale composta da:

a.1) se l'evento si verifica su binario di linea:

- i. un importo fisso pari a 15 (quindici) volte il Valore indice di cui alla Tabella "*Valori indice di costo unitario a minuto primo delle interruzioni*" allegata alla Convenzione (**Allegato n. 3.1.1**);
- ii. un importo pari a tale Valore indice per ogni minuto primo di durata – a partire dal primo - dell'interruzione accidentale o di protrazione dell'interruzione rispetto a quella concessa/programmata, fino ad un massimo di tale importo variabile pari a quello corrispondente a 360 minuti di durata;

a.2) se l'evento si verifica su binario di corsa:

- i. un importo fisso pari a 10 (dieci) volte il Valore indice di cui alla Tabella "*Valori indice di costo unitario a minuto primo delle interruzioni*" allegata alla Convenzione (**Allegato n. 3.1.1**);
- ii. un importo pari al 50% (cinquanta per cento) di tale Valore indice per ogni minuto primo di durata - a partire dal primo - dell'interruzione accidentale o di protrazione dell'interruzione rispetto a quella concessa/programmata, fino ad un massimo di tale importo variabile pari a quello corrispondente a 360 minuti di durata;

a.3) se l'evento si verifica su binario di circolazione diverso da quello di corsa:

- i. un importo fisso pari a 5 (cinque) volte il Valore indice di cui alla Tabella "*Valori indice di costo unitario a minuto primo delle interruzioni*" allegata alla Convenzione (**Allegato n. 3.1.1**);
- ii. un importo pari al 20% (venti per cento) di tale Valore indice per ogni minuto primo di durata - a partire dal primo - dell'interruzione accidentale o di protrazione

dell'interruzione rispetto a quella concessa/programmata, fino ad un massimo di tale importo variabile pari a quello corrispondente a 360 minuti di durata;

- b) Se dalla inadempienza o altra causa imputabile all'Appaltatore, ivi compresi i danneggiamenti dell'infrastruttura, siano derivati pregiudizio alla regolarità dell'esercizio ferroviario o soggezioni di esercizio, ivi inclusi eventuali rallentamenti, anche in assenza di interruzione accidentale o protrazione di interruzione concessa/programmata, sarà applicata una penale composta da:
- i. un importo fisso pari a 5 (cinque) volte il Valore indice di cui alla Tabella "*Valori indice di costo unitario a minuto primo delle interruzioni?*" allegata alla Convenzione (**Allegato n. 3.1.1**);
 - ii. un importo pari al 30% (trenta per cento) di tale Valore indice per ogni minuto primo di durata - a partire dal primo - della irregolarità, fino ad un massimo di tale importo variabile pari a quello corrispondente a 360 minuti di durata;
- c) Se dalla inadempienza o altra causa imputabile all'Appaltatore, ivi compresi i danneggiamenti dell'infrastruttura, sarebbe potuto derivare pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio, è applicata una penale di **EUR 8.000,00** (ottomila/00);
- d) Se dalla inadempienza o altra causa imputabile all'Appaltatore, ivi compresi i danneggiamenti dell'infrastruttura, sia derivato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, è applicata una penale di **EUR 26.000,00** (ventiseimila/00) oltre al risarcimento dei danni sofferti e delle responsabilità verso terzi sopportati dal Gestore dell'infrastruttura in conseguenza dell'evento.

Qualora l'evento interessasse più fasce orarie, l'importo di riferimento del Valore indice sarà quello della fascia con il valore più alto.

Nel caso in cui l'evento si verificasse in un impianto appartenente a più tratte di linea, l'importo di riferimento del Valore indice sarà quello della tratta di linea con il valore più alto.

Tutte le penali sopra riportate al punto 25 sono distinte e cumulabili fino ad una concorrenza massima pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.

In particolare, le somme dovute per i titoli di cui ai precedenti punti a) e b) sono cumulabili tra loro nonché con la somma di cui al punto c) ovvero con la somma di cui al punto d) laddove ne ricorrano i presupposti.

26. In relazione all'art. 14 dell'**Allegato 3.1** "*Capitolato Speciale per lavori in presenza di esercizio ferroviario, per lavori all'armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici?*", laddove si prevede che l'Appaltatore non utilizzi le interruzioni programmate riferite ai lavori, determinandone la riprogrammazione, l'Appaltatore dovrà corrispondere, per ognuna delle suddette interruzioni, le penali determinate sulla base dei "*Valori indice di costo unitario a minuto primo delle interruzioni?*" di cui alla Tabella allegata alla Convenzione (**Allegato n. 3.1.1**) con riferimento al tratto di linea/nodo ed alla fascia oraria 9-

22, nonché dei tempi di comunicazione di rinuncia alla interruzione rispetto all'ora d'inizio stabilita per l'interruzione stessa, pari a:

- a) nel caso di interruzioni per lavori di “maggiore rilevanza”:
1. 5 volte il Valore indice di cui alla suddetta Tabella qualora la comunicazione avvenga tra il 130° ed il 71° giorno precedente;
 2. 20 volte il Valore indice di cui alla Tabella qualora la comunicazione avvenga tra il 70° e l'8° giorno precedente;
 3. 50 volte il Valore indice di cui alla Tabella qualora la comunicazione avvenga tra il 7° giorno e l'ora d'inizio.

Si intendono per lavori di “maggiore rilevanza” quelli che comportano una riduzione di capacità dell'infrastruttura derivante da:

- i. interruzioni di linea per un periodo superiore a tre giorni;
 - ii. limitazioni nell'uso di binari di circolazione per un periodo superiore a 30 giorni;
 - iii. indisponibilità di attestamento dei treni per un periodo superiore a 30 giorni.
- b) nel caso di interruzioni per lavori di “minore rilevanza”:
1. 20 volte il Valore indice di cui alla suddetta Tabella qualora la comunicazione avvenga tra il 70° e l'8° giorno precedente;
 2. 50 volte il Valore indice di cui alla suddetta Tabella qualora la comunicazione avvenga tra il 7° giorno e l'ora d'inizio.

Ai fini dell'applicazione della penale di cui al presente punto b) sono considerati lavori di “minore rilevanza” i lavori non rientranti tra quelli di cui al precedente punto a) sub i), ii), e iii) e per i quali la programmazione della relativa interruzione determini programmi di esercizio a sostegno.

Nel caso in cui l'evento si verificasse in un impianto appartenente a più tratte di linea, l'importo di riferimento del Valore indice sarà quello della tratta di linea con il valore più alto.

Tutte le penali sopra riportate al punto 26 sono distinte e cumulabili fino ad una concorrenza massima pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.

Per ciascuna delle penali indicate nel presente Atto resta salvo il diritto di “Ferrovie” al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

L'Appaltatore ha l'obbligo di procedere, a propria cura e spese, alla registrazione del presente Atto mediante pagamento dell'imposta fissa di cui all'articolo 27 del DPR 26.4.1986 n. 131, entro 20 gg. dalla sua sottoscrizione, nonché di provvedere, entro 20 gg. decorrenti dall'eventuale addebito delle penali,

alla presentazione della denuncia di avveramento della condizione presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente e al pagamento della relativa imposta di registro in misura proporzionale (3%) rispetto all'importo della penale, dandone puntuale comunicazione a "Ferrovie".

Il presente Atto è stipulato in forma digitale, imposta di bollo assolta in forma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto

ROMA, il _____

Per Ferrovie

Per L'Appaltatore
